SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 luglio 2004, n. **215.**

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2004.

Indizione della «Giornata nazionale della musica popolare». Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 agosto 2004.

Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali . . . Pag. 18

DECRETO 6 agosto 2004.

Criteri, modalità e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati . . . Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Piazza Elena Nerina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Pag. 21

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Kusch Annette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica . . . Pag. 22

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Llave Laurence San Valentin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica . . . Pag. 22

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Insignares Soto Stella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico . . . Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Città della Pieve, in Città della Pieve . . . . . Pag. 24

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo tra i dipendenti aziendali di Città di Castello, in Città di Castello. Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 27 luglio 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della I.G.P. prosciutto di Norcia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . . Pag. 24

DECRETO 30 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Enna e Ragusa. Pag. 26

DECRETO 30 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone. Pag. 27

DECRETO 5 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia. . . . . . Pag. 27

DECRETO 6 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Bolzano - Alto adige . . . Pag. 28

DECRETO 6 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento . . . . . Pag. 30

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 giugno 2004.

Approvazione del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2 della legge n. 166 del 1º agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse . . . . . Pag. 31

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 5 maggio 2004.

Equipollenza della laurea in Economia ambientale alla laurea in Economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi . . . . . Pag. 40

DECRETO 30 luglio 2004.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie «Wireless», da realizzarsi nella regione Piemonte . . . . . Pag. 40

DECRETO 2 agosto 2004.

Autorizzazione, alla Scuola superiore per mediatori linguistici, a trasferire la propria sede in Ostia Lido, da via S. Monica, 11 a via Isole del Capoverde, 192 . . . . . Pag. 44

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 agosto 2004.

Rinnovo all'organismo «Sieco S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione ad emettere certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE . . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2004.

Istituzione di nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e di nuove marche per cambiali . . . . . Pag. 45

Regione Toscana

ORDINANZA 28 luglio 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Proroghe relativamente alla attivazione degli studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari, per la definizione del programma di interventi per il riequilibrio idrogeologico, di cui all'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004. Attivazione di ulteriore studio. (Ordinanza n. A/7). Pag. 47

Regione Calabria

DECRETO 15 luglio 2004.

Autorizzazione sanitaria regionale alla soc. Fontana della Salute S.r.l., in Decollatura, per l'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Sorbello» in contenitori PET . . . . Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse» . . . . Pag. 49

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 e 16 agosto 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 49

Ministero della difesa:

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Esercito. Pag. 49

Conferimenti di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera del Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei . . . . Pag. 51

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra dell'11º reggimento trasmissioni Pag. 51

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del reggimento Genio ferrovieri. Pag. 51

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera del corpo militare speciale ausiliario dell'Esercito italiano dell'ACISMOM . . . . Pag. 52

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito allo stendardo del 19º reggimento cavalleggeri «Guide» Pag. 52

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del 18º reggimento Bersaglieri . . Pag. 52

Conferimenti di onorificenze al valore dell'Esercito. Pag. 53

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera del 4º reggimento G. (GUA) . . . . Pag. 59

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del 187º reggimento peracadutisti «Folgore» . . . . Pag. 59

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del 9º reggimento d'assalto peracadutisti «Col Moschin» . . . . Pag. 59

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del battaglione logistico paracadutisti «Folgore» . . . . Pag. 59

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del battaglione logistico «Garibaldi». Pag. 60

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del 3º reggimento alpini . . . . Pag. 60

Conferimenti di onorificenza al merito dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 60

Conferimento di onorificenza al valore dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pietrara - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lettomanoppello . . . . Pag. 61

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi al «Control Team Prime S.r.l.», in Roma. . . . . Pag. 61

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'organismo «E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 61

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ITC-CNR», in San Giuliano Milanese . . . . Pag. 61

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi alla «SIC S.r.l.», in Salerno. Pag. 62

Garante per la protezione dei dati personali: Avviso relativo alla conclusione dei lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti . . . . Pag. 62

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 22 luglio 2004.

Quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

04A07916

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 luglio 2004, n. **215.**

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in so-

cietà aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera *d)* del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al tito-

lare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo

quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

4. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Auto-

rità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1707):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) il 4 ottobre 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 ottobre 2001 con pareri delle commissioni II, V, VII, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 22-23-24-30 e 31 gennaio 2002; 5-12-14-19 e 21 febbraio 2002.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 2002 (atto n. 1707-*A* relatore on. BRUNO).

Esaminato in aula il 25-26-27 febbraio 2002 e approvato il 28 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1206):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 marzo 2002 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 1ª il 19-20-21-26-27 marzo 2002; 2-9-16-17 aprile 2002; 8-14-15-28 maggio 2002; 5 giugno 2002.

Relazione scritta annunciata il 12 giugno 2002 (atto n. 1206-*A* relatore sen. PASTORE).

Esaminato in aula il 18-19-20-25-27 giugno 2002; 2-3 luglio 2002 e approvato, con modificazioni, il 4 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1707-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 luglio 2002 con parere delle commissioni II, V, VII, IX, X, XI.

Esaminato dalla I commissione il 25 luglio 2002; 12-13-18-19-25-26 settembre 2002; 2-3-15 e 31 ottobre 2002; 20 e 27 novembre 2002; 5 dicembre 2002; 30 gennaio 2003; 12 e 13 febbraio 2003.

Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2003 (atto n. 1707-*C* relatore on. BRUNO).

Esaminato in aula il 24 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 22 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1206-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 e 30 settembre 2003 e il 1º ottobre 2003.

Esaminato in aula il 10 febbraio 2004; 4 e 9 marzo 2004 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2004.

Camera dei deputati (atto n. 1707-*D*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 marzo 2004 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 4-6 e 25 maggio 2004.

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 13 luglio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 11 *(Commissari straordinari del Governo)*. — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.».

Note all'art. 2:

— Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1953, è il seguente:

«Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.».

— Si riporta il testo degli articoli 2203 e 2207 del codice civile:

«Art. 2203 *(Preposizione institoria)*. — È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.».

«Art. 2207 *(Modificazione e revoca della procura)*. — Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990, è il seguente:

«Art. 7 *(Controllo)*. — 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e

di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Abuso di posizione dominante).* — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997, come da ultimo modificato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dalla Corte costituzionale con sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 6, è il seguente:

«Art. 2 *(Divieto di posizioni dominanti).* — 1. *(Abrogato).*

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. - 11. *(Abrogati).*

12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. - 15. *(Abrogati).*

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. *(Abrogato).*

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, come da ultimo modificato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, è il seguente:

«Art. 1 *(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).* — 1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero

della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al n. 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal n. 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-*bis)* svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione del-

l'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. *(Abrogato)*.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota all'art. 3.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota all'art. 3.

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», ed è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1990.

— Per il titolo della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 4.

— La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca: «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 328 c.p.:

«Art. 328 *(Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 287 del 1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Personale della Autorità)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.».

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 5.

04G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2004.

Indizione della «Giornata nazionale della musica popolare».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 8593 del 5 maggio 2004 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto di istituire una giornata nazionale della musica popolare da celebrare annualmente;

Considerato che la giornata nazionale della musica popolare vuole essere un modo per sensibilizzare gli appassionati della musica ed in particolare i giovani a cimentarsi nella musica suonata a tutti i livelli ed a partecipare attivamente alla vita musicale del proprio paese, del proprio quartiere e della propria città;

Ritenuta l'opportunità di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da concentrare annualmente in una specifica giornata, al fine di realizzare un eccezionale evento musicale, con la partecipazione di complessi musicali di stile e caratteristiche differenti, capace di richiamare l'attenzione e l'interesse sull'importanza del linguaggio universale della musica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

la seguente direttiva:

È istituita la «Giornata nazionale della musica popolare» che si terrà, per l'anno 2004, il 18 settembre e, a partire dal 2005, la terza domenica del mese di maggio di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attività culturali e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale della musica popolare quale fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali, di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del nostro Paese.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 73

04A08318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2004.

Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concenente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a., intesa ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati nazionali, in conformità ai prezzi indicati nella citata richiesta, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE (TABELLA A) - Prodotti nazionali

	Mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro conf.
MS Azzurre	0,6	7,0	8,0	140,00	20 (box e soft)	2,80
MS Azzurre	0,6	7,0	8,0	140,00	10	1,40
MS D	0,8	9,0	8,0	140,00	20 (box e soft)	2,80
MS D	0,8	9,0	8,0	140,00	10	1,40
MS G	0,8	9,0	8,0	140,00	20 (box e soft)	2,80
MS G	0,8	9,0	8,0	140,00	10	1,40
MS P	1,0	10,0	9,0	140,00	20 (box e soft)	2,80
MS P	1,0	10,0	9,0	140,00	10	1,40
MS T	1,0	10,0	9,0	140,00	20 (box e soft)	2,80
MST	1,0	10,0	9,0	140,00	10	1,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 363

04A08527

DECRETO 6 agosto 2004.

Criteri, modalità e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
UFFICIO II - DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», la quale all'art. 4, commi 87 e 99, stabilisce che:

«per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004»;

«ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che

«Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto 2004, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i comuni interessati;

Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalità per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché alla statuizione di un disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'ammontare complessivo del mutuo è determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro, decorrente dall'anno 2004, previsto dall'art. 4, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle disponibilità in essere.

Art. 3.

Il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto, alla pagina «ISDAFIX2» del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,13 punti percentuali per anno.

Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., il tasso di interesse è quello vigente al momento della concessione da effettuarsi secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo schema di contratto dovrà essere trasmesso per il preventivo nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.

Art. 4.

I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 del 5 agosto 2004, si convenzionano tra loro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.

Il comune individuato quale ente coordinatore provvede all'accensione del mutuo il cui importo è versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilità speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. 83/3173 del 5 agosto 2004.

Art. 5.

Entro quarantacinque giorni dalla concessione, ovvero dalla stipula, del mutua l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, copia conforme del provvedimento di concessione, ovvero del contratto di mutuo, nonché copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.

Il mutuo sarà rimborsato mediante il pagamento di rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione, a valere sul limite di impegno di cui al precedente art. 2. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, la richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, specificando le modalità di accredito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il capo della direzione: CARPENTIERI

ALLEGATO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE

Tra i comuni di Bisacquino - Calatafimi - Campofiorito - Camporeale - Chiusa Scafani - Contessa Entellina - Corleone - Gibellina - Giuliana - Menfi - Monreale - Montevago - Partanna - Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa Margherita Belice - Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'anno duemilaquattro, addì .... del mese di .... in .... nella casa comunale in piazza .... presso l'ufficio ....

Premesso

Che la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», all'art. 4, comma 87, stabilisce che «Per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004» e al successivo comma 88 stabilisce che «Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Che il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, stabilisce che «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo»;

Che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, con decreto n. B3/3173 in data 5 agosto 2004, ha provveduto a fissare le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso tra i comuni interessati, che di seguito si riportano:

comune di Bisacquino 1,50%;
comune di Calatafimi 5,50%;
comune di Campofiorito 1,00%;
comune di Camporeale 7,00%;
comune di Chiusa Sclafani 2,00%;
comune di Contessa Entellina 2,50%;
comune di Corleone 1,50%;
comune di Gibellina 3,25%;
comune di Giuliana 1,50%;
comune di Menfi 11,50%;
comune di Monreale 1,50%;
comune di Montevago 4,50%;
comune di Partanna 11,50%;
comune di Poggioreale 2,50%;
comune di Roccamena 3,50%;
comune di Salaparuta 2,50%;
comune di Salemi 11,50%;
comune di Sambuca 7,00%;
comune di Santa Margherita Belice 11,00%;
comune di Santa Ninfa 4,00%;
comune di Vita 3,25%;

Che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del .... pubblicato nella G.U.R.I. n. ... del .... , sono stati stabiliti i criteri, le modalità ed i limiti per la contrazione del mutuo;

Che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire uno schema di disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;

Tutto ciò premesso tra

Il comune di .... rappresentato dal sig. .... nella sua qualità di .... , domiciliato per la carica presso la casa comunale di .... , in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. ... del .... (c.f. del comune);
(e così via per tutti gli altri comuni interessati);

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei comuni di Bisacquino, Calatafimi, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Gibellina, Giuliana, Menfi, Monreale, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, in attuazione dell'art. 4, commi 87 e 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.

Art. 3.

Il comune di .... , individuato quale ente coordinatore, provvederà, in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del ....

Art. 4.

I comuni prendono atto che le risorse rivenienti dal mutuo saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.

L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverrà secondo le modalità indicate all'art. 4 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del ....

Art. 5.

Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative alle procedure di gara ed alla stipula del contratto saranno a carico di tutti i comuni interessati, in misura proporzionale alla quota di risorse spettante ad ogni singolo comune.

04A08468

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Piazza Elena Nerina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Piazza Elena Nerina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «diplôme del laboratine médicale» conseguito in svizzera, al fine dell'esercizio professionale di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 14 ottobre 2003;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 31 maggio 2004, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 31 maggio 2004, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 giugno 2004 ai sensi del già citato decreto legislativo 319/1994 a seguito della quale la signora Piazza Elena Nerina è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «diplôme de laborantine médicale» conseguito in Svizzera nell'anno 1996 presso la «École Cantonale Vaudoise de Laborantines et Laborantins Médicaux» di Lausanne (Svizzera) dalla sig.ra Piazza Elena Nerina nata Lausanne (Svizzera) il 6 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A08356

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Kusch Annette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kusch Annette, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio di «medizinisch-technische radiologie assistentin» al fine dell'esercizio professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 13 dicembre 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 16 giugno 2004, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale, 16 giugno 2004, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 2 luglio 2004 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Kusch Annette è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «medizinisch-technische radiologie assistentin» conseguito in germania nell'anno 1989, presso «l'Istituto porfessionale statale per la sanità ed i servizi sociali medizinische fachschule» di Jiena (Germania) dalla sig.ra Kusch Annette nata a Pößneck (Germania) il 28 dicembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A08358

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Llave Laurence San Valentin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il signor Llave Laurence San Valentin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «bachelor of Science in radiologic technology» conseguito nelle Filippine ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 2 luglio 2004 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale il signor Llave Laurence San Valentin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «bachelor of science in radiologic technology» conseguito nell'anno 1998 presso l'istituto di istruzione superiore post-secondaria «De La Salle University» di Dasmariñas, Cavite (Filippine) al signor Llave Laurence San Valentin nato a Olongapo City (Filippine) il 4 novembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il signor Llave Laurence San Valentin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A08359

DECRETO 30 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Insignares Soto Stella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Insignares Soto Stella Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «bacteriólogo y laboratorista clínico» conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 maggio 2004;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «bacteriólogo y laboratorista clínico» rilasciato nell'anno 1991 presso l'Universidad Catolica de Manizales» (Columbia) alla sig.ra Insignares Soto Stella Maria nata a Cali (Columbia) il giorno 22 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La sig.ra Insignares Soto Stella Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A08360

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Città della Pieve, in Città della Pieve.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 1 e 2 del predetto parere;

Vista la nota n. 1575501 del 24 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Decreta:

La società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Città della Pieve, con sede in Città della Pieve, Perugia, costituita in data 25 gennaio 1953, rogito notaio Mario Donati Guerrieri, repertorio n. 1551, registro società n. 154, B.U.S.C. n. 564/1, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A08352

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo tra i dipendenti aziendali di Città di Castello, in Città di Castello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 1 e 2 del predetto parere;

Vista la nota n. 1575506 del 24 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Decreta:

La società cooperativa di consumo tra i dipendenti aziendali di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), costituita in data 8 aprile 1974, rogito notaio Clara Calè, rep. n. 10940, registro società n. 5090, B.U.S.C. n. 1115/1, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A08350

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della I.G.P. prosciutto di Norcia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche

agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite, le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della I.G.P. Prosciutto di Norcia con sede in Norcia (Perugia), via Solferino snc, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14,comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000 relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» con decreto ministeriale 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce, in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche, chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso, e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimentò del Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia», con sede in Norcia (Perugia), via Solferino snc, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Prosciutto di Norcia» registrata con regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Prosciutto di Norcia».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tute1a delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazione carni individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rapresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogrfiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08031

DECRETO 30 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Enna e Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 12 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 nella provincia di Enna;

tromba d'aria 30 gennaio 2004 nella provincia di Ragusa;

Considerato che dai dati pluviometrici pervenuti dalla regione risulta che nella provincia di Enna le piogge più intense si sono verificate nei giorni 11 e 12 dicembre 2003, mentre nel restante periodo le precipitazioni stesse risultano contenute o del tutto assenti;

Ritenuto di limitare, per la provincia di Enna, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge segnalate dalla regione ai giorni 11 e 12 dicembre 2003;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia con le variazioni avanti richiamate e subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Enna: piogge persistenti dall'11 dicembre 2003 al 12 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nell'intero territorio provinciale;

Ragusa: tromba d'aria del 30 gennaio 2004 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Vittoria.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A08034

DECRETO 30 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 13 maggio 2003 nella provincia di Pordenone;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone: grandinate del 13 maggio 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Arba, Sequals, Spilimbergo, Vivar.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A08035

DECRETO 5 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota della Giunta regionale - Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota della Direzione politiche agroalimentari della Giunta regionale della Regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Chardonnay;

Riesling italico;

Moscato;

Trebbiano di soave bianco (Trebbiano di Lugana).

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08357

DECRETO 6 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Bolzano - Alto adige.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999,ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia

giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota del dipartimento agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota dell'assessorato all'agricoltura,al commercio e turismo della provincia autonoma di Trento, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer;

esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» aulese;

valdadige o Etschtaler;

Alto Adige o Sudtirol.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot Bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Chardonnay.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08450

DECRETO 6 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H,* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F,* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Vista la nota dell'Assessorato all'agricoltura, al commercio e turismo della provincia autonoma di Trento, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota del Dipartimento agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer; esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» auslese;

Valdadige o Etschtaler;

Casteller (escluso mosto concentrato ottenuto da prodotti di zone diverse da quella di produzione della D.O.C. Casteller);

Trentino;

Trento;

Teroldego Rotaliano.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente

articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot grigio;

Pinot nero;

Chardonnay;

Meunier.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale o saccarosio, per la tipologia Trento Spumante, e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08451

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 giugno 2004.

Approvazione del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» che all'articolo 9, comma 1, prevede l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi rifinanziamenti disposti con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che all'articolo 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36 comma 2, dispone che per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'autorità portuale di Manfredonia;

Ritenuto di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorità portuali;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo conto, di massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell'intera portualità nazionale;

Considerato, in particolare, che le direttrici caratterizzate da una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare sono quelle che interessano sia i porti sede di autorità portuale che i porti non sede di autorità portuale di Chioggia, importante terminale fluvio-marittimo, e di Monfalcone, caratterizzati da una significativa quota di traffico merci e da rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che garantiscono prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;

Sentite le regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della legge n. 413 del 1998;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 23 luglio 2003 sullo schema di riparto delle predette risorse e sulle opere da finanziare;

Ritenuto che per le osservazioni relative al porto di Ancona nonché per le ulteriori osservazioni di carattere generale si terrà conto delle esigenze prospettate di incremento di finanziamento in occasione dell'aggiornamento del programma di opere marittime per il triennio 2004-2006, sulla base della progettualità agli atti dell'autorità portuale;

Ritenuto, inoltre, che per le ulteriori osservazioni circa la valorizzazione del rapporto tra porti, città e territorio si ritiene di recepire con il presente decreto l'esigenza;

Visto il parere favorevole reso dalla VIII commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 2003 sullo schema di riparto delle predette risorse e sulle opere da finanziare con indicazione di adeguata considerazione delle necessità del porto di Gaeta con utilizzo di futuri finanziamenti;

Considerato che già in sede di integrazione della programmazione definitiva aggiornata di opere marittime per il triennio 2003-2005 approvata con decreto ministeriale in data 19 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2004, reg. n. 1, foglio n. 142, è stata recepita una esigenza prioritaria del porto relativa ai lavori di escavo, fase D, dell'importo di € 5.273.000,00, su richiesta dell'autorità portuale di Civitavecchia nella cui circoscrizione territoriale rientra il porto;

Considerato inoltre che, per le ulteriori esigenze, si terrà conto in occasione dei prossimi aggiornamenti del programma di opere marittime sulla base della progettualità agli atti dell'autorità portuale di Civitavecchia;

Considerata la necessità di adeguare il decreto ministeriale 5971 del 16 ottobre 2003 a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato nella adunanza dell'11 marzo 2004, deliberazione n. 3;

Ritenuto che, in accoglimento delle osservazioni di cui sopra, è necessario provvedere all'approvazione di un programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166;

Considerato che il programma in argomento è costituito dall'allegato elenco di opere predisposto con i criteri propri della programmazione di opere pubbliche in quanto recepisce opere previste nelle programmazioni triennali adottate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994;

Ritenuto infine che, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, si rende necessario prevedere la stipula di appositi accordi procedimentali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che vincolino l'operato delle autorità portuali all'esecuzione delle opere nei medesimi accordi previste con le modalità e tempi previsti altresì negli stessi;

Ai sensi della legge e Regolamento di contabilità di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, allegato al presente decreto sotto la lettera *A* ed individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento alle opere destinate al miglioramento delle condizioni infrastrutturali per lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare.

2. Il programma di cui al comma 1 è finanziato, nell'importo di € 1.398.100.005,00, con le risorse di cui all'articolo 36 della legge n. 166 del 2002, come da riparto allegato al presente decreto sotto la lettera *B*.

Art. 2.

1. A valere sui medesimi fondi disposti dall'articolo 36 della legge n. 166 del 2002, sono altresì disposti ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00. Sono altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1 per il porto di Manfredonia.

Art. 3.

1. Una percentuale non inferiore al 20% dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli è finalizzata allo sviluppo delle modalità di trasporto combinato strada-mare secondo il progetto denominato «autostrade del mare», mediante:

a) realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a consentire la rapidità delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione degli automezzi, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;

b) ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico misto passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra il numero di accosti ed area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello dei mezzi pesanti, di migliorare la produttività delle operazioni di imbarco/sbarco;

c) realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro);

d) realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);

e) interventi infrastrutturali finalizzati ad elevare il livello di sicurezza nei porti nonché interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni portuali nei terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione, controlli con telecamere, ecc.);

f) interventi sulla viabilità portuale, atti a rendere compatibili i flussi derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici portuali;

g) interventi per la riqualificazione dei water front delle città, con una valorizzazione del positivo rapporto esistente tra porti, città e territorio.

2. Ciascun tipo di intervento deve essere giustificato con la sussistenza, anche disgiunta, delle seguenti condizioni:

a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei quantitativi trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualità dei servizi offerti (frequenza, regolarità, numero di destinazioni nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta anche mediante interventi tesi al decongestionamento dei porti già interessati dal traffico attuale, con particolare riferimento all'alto Adriatico;

b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di questi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la realizzazione di interventi atti a eliminare interferenze fra traffico portuale e traffico urbano e/o garantire fluidità dei trasporti fra porto e hinterland;

c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture terminalistiche tra loro coordinate, al fine di garantire agli utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della qualità delle infrastrutture, delle modalità organizzative e della produttività dei servizi offerti;

d) esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che:

siano compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati dal gruppo di lavoro del piano generale dei trasporti e della logistica incaricato dello studio delle applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti;

prevedano l'integrazione nel sistema delle attività che possono essere svolte in tutte le fasi del servizio di trasporto da origine a destinazione;

prevedano la possibilità di integrazione con le modalità applicative dei progetti realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari.

Art. 4.

1. All'esecuzione delle opere del programma approvato col presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 413 del 1998, le autorità portuali e le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonché per il porto di Manfredonia l'ente competente per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d),* della legge n. 426 del 1998, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in appositi accordi procedimentali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 5.

1. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, una gestione semplificata, tempestiva ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento alla fase di erogazione delle rate di ammortamento all'istituto o soggetto di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, ciascun accordo procedimentale di cui all'art. 4 prevederà, tra l'altro, che ciascuna autorità portuale, nonché le aziende speciali dei porti di Chioggia e di Monfalcone e l'ente territorialmente competente per il porto di Manfredonia, salvo motivate eccezioni, contragga non più di un mutuo o altra operazione finanziaria, per ciascuno dei periodi quindicennali in cui è ripartito il finanziamento globale a carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità assegnate con il presente decreto.

2. Il contratto di mutuo, o altra operazione finanziaria, da stipularsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 1998, dovrà contenere espressa indicazione che l'onere finanziario, a rate semestrali, è a carico dello Stato, che provvederà ad erogare direttamente all'Istituto le rate di ammortamento, decorrenti dall'effettivo utilizzo dei finanziamenti disposti, erogati dall'Istituto ad avanzamento lavori, dichiarato dal responsabile unico del procedimento dell'opera. Il contratto, corredato dal relativo piano di ammortamento dovrà essere notificato, entro sessanta giorni dalla stipula, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, per i successivi adempimenti contabili.

Art. 6.

1. Gli accordi procedimentali di cui all'art. 5 prevederanno procedure e modalità affinché, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna possa provvedere al monitoraggio degli investimenti tra l'altro acquisendo da ciascuna autorità portuale, dalle aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonché dall'Ente territorialmente competente per il porto di Manfredonia, il quadro economico definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse di cui al presente decreto, verificando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, nonché, con cadenza almeno semestrale, ogni necessaria notizia sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere medesime.

Art. 7.

1. Nel caso in cui documentate e motivate circostanze ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma approvato, il Capo del Dipartimento della navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, su motivata richiesta dell'autorità interessata, può provvedere alla integrazione del programma individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalla medesima autorità ai sensi dell'articolo 14 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 28

ALLEGATO *A*

DIPARTIMENTO PE LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI - LEGGE 1° AGOSTO 2002, N. 166, ART. 36

CISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
011042002	ANCONA	4	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 3.780.464,50
011042002	ANCONA	4	Lavori di 3^ fase delle opere a mare -Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 4.338.237,96
011042002	ANCONA	4	Completamento seconda fase opere a mare	€ 16.226.394,72
011042002	ANCONA	4	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 24.599.999,99
011042002	ANCONA	4	Lavori di razionalizzazione della viabilità ed adeguamento del varco doganale "Da Chio".	€ 1.425.421,02
019082084	AUGUSTA	4	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00
019082084	AUGUSTA	4	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00
019082084	AUGUSTA	4	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00
016072006	BARI	4	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00
016074001	BRINDISI	4	Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2°accordo di programma con la Marina Militare)	€ 5.000.000,00
016074001	BRINDISI	4	Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marian Militare dal Seno di Levante	€ 25.207.200,00
016074001	BRINDISI	4	Porto interno - Seno di Levante - Banchine area POL - Miglioramento ed ampliamento accosti	€ 15.250.800,00
020092009	CAGLIARI	4	Rifacimento della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale	€ 1.913.782,68
020092009	CAGLIARI	4	Dragaggio specchi acquei antistanti avamporti del Porto Canale di Cagliari	€ 2.478.993,12
020092009	CAGLIARI	4	Manutenzione straordinaria e ampliamento dente radice Molo Rinascita levante e delle aree prospicienti per ormeggio navi ro ro	€ 1.615.093,76
020092009	CAGLIARI	4	Manutenzione straordinaria segnalamenti marittimi	€ 778.404,00
020092009	CAGLIARI	4	Manutenzione straordinaria parabordi del porto di Cagliari	€ 414.558,71
020092009	CAGLIARI	4	Centro servizi	€ 3.328.044,17
020092009	CAGLIARI	4	Realizzazione di un terminal per navi da crocera banchina Ichnusa	€ 5.577.734,51
019087015	CATANIA	4	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
019087015	CATANIA	4	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00
019087015	CATANIA	4	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00
019087015	CATANIA	4	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46
005027008	CHIOGGIA	4	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento terminal container	€ 29.712.634,91
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Banchina 3 e riqualificazione delle banchine del Bacino Storico	€ 12.209.322,00
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento banchina commerciale	€ 20.030.502,06
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento terminal croceristico	€ 27.000.000,00
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.640.000,00
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Intervento di dragaggio del bacino portuale	€ 7.274.736,28
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Collegamento tra il molo Vespucci e l'antemurale Colombo	€ 10.952.373,60
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Lavori suppletivi Terminal Container	€ 10.800.000,00
007010025	GENOVA	4	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 6.600.000,00
007010025	GENOVA	4	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00
007010025	GENOVA	4	Distretto industriale di Levante - Nuova Darsena Nautica	€ 26.400.000,00
007010025	GENOVA	4	Opere edili per insediamenti industriali	€ 3.600.000,00
007010025	GENOVA	4	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00
007010025	GENOVA	4	Allargamento terrapieno aeroportuale pavimentazioni relative	€ 46.600.000,00
007010025	GENOVA	4	Ampliamento terminal crociere ponte dei mille	€ 14.400.000,00
007010025	GENOVA	4	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 13.200.000,00
007010025	GENOVA	4	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 7.200.000,00
007010025	GENOVA	4	Banchinamento levante 6° modulo Voltri	€ 14.400.000,00
018080038	GIOIA TAURO	4	Adeguamento attuale imboccatura portuale e bacino d'espansione	€ 15.411.021,60
018080038	GIOIA TAURO	4	Piazzale retrostante banchina alti fondali	€ 6.000.000,00
018080038	GIOIA TAURO	4	Escavo del canale e del bacino di espansione e refluimento a manutenzione del litorale	€ 4.320.000,00

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
018080038	GIOIA TAURO	4	Lavori di ampliamento del canale portuale nel tratto compreso tra l'imboccatura e gli scivoli Ro-RO	€ 20.880.000,00
018080038	GIOIA TAURO	4	Ampliamento bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale e dragaggio fondali	€ 40.800.000,00
007011001	LA SPEZIA	4	Lavori di ristrutturazione del molo Italia	€ 7.911.086,77
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione molo crocieristico Calata Paita	€ 8.676.475,90
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione fascia di rispetto	€ 1.581.970,05
007011015	LA SPEZIA	4	Ampliamento aree di sosta per veicoli pesanti nelle aree doganali	€ 3.658.629,36
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 6.817.231,06
007011015	LA SPEZIA	4	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.485.758,50
007011015	LA SPEZIA	4	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa [illegible]	€ 7.436.400,00
007011015	LA SPEZIA	4	Darsena Fossamastra	€ 7.440.000,00
007011015	LA SPEZIA	4	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 18.592.448,37
009049009	LIVORNO	4	Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale d'accesso	€ 15.480.000,00
009049009	LIVORNO	4	LI A 670 - interventi di recupero e consolidamento della diga curvilinea	€ 5.400.000,00
009049009	LIVORNO	4	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 6.600.000,00
009049009	LIVORNO	4	Ripristino difese di sponda Darsena Calafati - Opera a completamento a radice del MOLO Italia e della Calata Alto Fondale	€ 6.840.000,00
009049009	LIVORNO	4	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione dei Fossi Demaniali cittadini	€ 4.320.000,00
009049009	LIVORNO	4	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 2.280.000,00
009049009	LIVORNO	4	Interventi viabilità portuale	€ 1.800.000,00
009049009	LIVORNO	4	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 8.400.000,00
009049009	LIVORNO	4	Porto di Capraia - Ampliamento di banchina per attracco navi traghetto	€ 6.600.000,00
009049009	LIVORNO	4	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 6.120.000,00
009049009	LIVORNO	4	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.400.000,00
009049009	LIVORNO	4	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 7.200.000,00
009049009	LIVORNO	4	Darsena Morosini	€ 17.760.000,00

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
009049009	LIVORNO	4	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.100.000,00
009049009	LIVORNO	4	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande	€ 5.400.000,00
009049009	LIVORNO	4	Prolungamento molo Elba	€ 4.200.000,00
009049009	LIVORNO	4	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 1.920.000,00
009049009	LIVORNO	4	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 4.560.000,00
009049009	LIVORNO	4	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.080.000,00
009049009	LIVORNO	4	Interventi di messa in sicurezza e consolidamento banchine Darsena 1	€ 3.360.000,00
009049009	LIVORNO	4	Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria	€ 2.400.000,00
016071029	MANFREDONIA	4	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Nuova diga foranea del Porto	€ 41.400.000,00
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Potenziamento scogliera a protezione della diga foranea	€ 600.000,00
019083048	MESSINA	4	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€ 11.156.400,00
019083048	MESSINA	4	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€ 12.396.000,00
019083048	MESSINA	4	Manufatti servizi portuali Milazzo	€ 10.200.000,00
019083048	MESSINA	4	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 13.851.600,00
019083048	MESSINA	4	Stazione Marittima porto di Messina	€ 12.396.000,00
006031012	MONFALCONE	4	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00
015063049	NAPOLI	4	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 15.480.000,00
015063049	NAPOLI	4	Lavori di prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo Terminal Contenitori di levante	€ 36.192.000,00
015063049	NAPOLI	4	Lavori per la sistemazione banchina Piliero	€ 4.475.629,55
015063049	NAPOLI	4	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 42.684.000,00
020090047	OLBIA	4	Escavo del canale di accesso del porto	€ 26.400.000,00
019082053	PALERMO	4	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40
019082053	PALERMO	4	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00
019082053	PALERMO	4	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00
009049012	PIOMBINO	4	Banchinamento - Variante 2 - Fase 2	€ 45.600.000,00

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 1.860.000,00
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio -Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 5.577.600,00
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio -Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 1.860.000,00
008039014	RAVENNA	4	Approfondimento del Canale Piombone	€ 9.600.000,00
008039014	RAVENNA	4	Approfondimento Canale Candiano	€ 23.520.000,00
008039014	RAVENNA	4	Acquisto aree per piazzali operativi	€ 11.080.000,00
008039014	RAVENNA	4	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 19.800.000,00
015065116	SALERNO	4	Prolungamento molo di levante	€ 6.703.026,24
015065116	SALERNO	4	Adeguamento e potenziamento degli impianti idrico ed antincendio nel porto commerciale	€ 3.284.665,88
015065116	SALERNO	4	Allargamento molo 3 gennaio	€ 12.600.000,00
015065116	SALERNO	4	Lavori di consolidamento piazzali e bachine ripristino pavimentazione- fasi 1 e 2	€ 26.029.427,71
007009056	SAVONA	4	Lavori di completamento della diga foranea	€ 1.239.600,00
007009056	SAVONA	4	Recupero urbano aere porto di Savona	€ 17.972.400,00
007009056	SAVONA	4	Potenziamento sistema ferroviario	€ 4.988.400,00
007009056	SAVONA	4	Potenziamento strutture cabotaggio	€ 4.958.400,00
007009056	SAVONA	4	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.804.800,00
016073027	TARANTO	4	Ampliamento IV° sporgente	€ 32.960.240,17
006032006	TRIESTE	4	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00
006032006	TRIESTE	4	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - ristrutturazioni	€ 12.000.000,00
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - nuove costruzioni	€ 45.600.000,00
05027042	VENEZIA	4	Lavori infrastrutturali per la costruzione di due nuovi accosti per navi RO RO in ampliamento della banchina Piave	€ 3.540.000,00
			TOTALE	**1.425.900.000,00**

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Enti attuatori	Finanziamento globale	limiti d'impegno annuali (*)	
		2003 – 2017 € 32.980.000	2004 – 2018 € 62.080.000
Autorità portuali Ancona	50.370.525,00	800.000,00	2.558.035,00
Augusta	9.146.115,00		609.741,00
Bari	64.000.005,00	1.200.000,00	3.066.667,00
Brindisi	45.457.995,00	830.000,00	2.200.533,00
Cagliari	16.106.610,00	300.000/00	773.774,00
Catania	52.289.430,00	1.000.000,00	2.485.962,00
Civitavecchia	126.619.575,00	4.000.000,00	4.441.305,00
Genova	148.000.005,00	- 5.000.000,00	4.866.667,00
Gioia Tauro	87.411.015,00	2.000.000,00	3.827.401,00
La Spezia	63.600.000,00	1.000.000,00	3.240.000,00
Livorno	117.220.005,00	4.000.000,00	3.814.667,00
Marina di Carrara	42.000.000,00	425.760,00	2.374.240,00
Messina	60.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Napoli	98.831.625,00	2.000.000,00	4.588.775,00
Olbia	26.400.000,00	760.000,00	1.000.000,00
Palermo	34.093.710,00	800.000/00	1.472.914,00
Piombino	54.897.600,00	1.000.000,00	2.659.840,00
Ravenna	64.000.005,00	1.000.000,00	3.266.667,00
Salemo	48.617.115,00	1.000.000,00	2.241.141,00
Savona	30.963.600,00	564.240,00	1.500.000,00
Taranto	32.960.235,00	700.000,00	1.497.349,00
Trieste	63.974.835,00	1.000.000,00	3.264.989,00
Venezia	61.140.000,00	1.000.000,00	3.076.000,00
TOTALE	**1.398.100.005,00**	**31.380.000,00**	**61.826.667,00**
Aziende speciali Chioggia	11.400.000,00	760.000,00	
Monfalcone	11.400.000,00	760.000,00	
Comune Manfredonia	4.999.995,00	80.000,00	253.333,00
TOTALE	**1.425.900.000/00**	**32.980.000,00**	**62.080.000,00**

(*) al netto del 3% destinato alla spesa per la tutela e gli investimenti a favore dei beni e delle attività culturali (art. 60, comma 4, legge 27/12/2002, n. 289).

04A08470

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2004.

Equipollenza della laurea in Economia ambientale alla laurea in Economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in Economia ambientale alla laurea in Economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'Università di Siena;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 febbraio 2003;

Decreta:

La laurea in Economia ambientale conferita da università statali e quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in Economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 18

04A08353

DECRETO 30 luglio 2004.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie «Wireless», da realizzarsi nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;

Visto che tra gli interventi di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 è ricompresa la realizzazione di distretti tecnologici;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003, con il quale sono state ripartite le predette risorse assegnate al FAR per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalità;

Visto, in particolare, che il suddetto decreto direttoriale destina, ai sensi e per le finalità di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, una quota pari a 47 milioni di euro per il finanziamento di proposte progettuali da presentarsi nell'ambito di specifiche iniziative di programmazione;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 30 maggio 2003, tra il MIUR, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino finalizzato alla creazione nell'area piemontese di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo di programmazione negoziata che prevede l'impegno del MIUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento a sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati (tecnologie «wireless»), da realizzarsi nell'area territoriale della regione Piemonte;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo di programmazione negoziata che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del MIUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo di programmazione negoziata che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Vista la proposta trasmessa, in data 22 luglio 2003 e ai sensi dell'art. 4, comma 4, del richiamato Accordo di programmazione negoziata, dalla Fondazione Torino Wireless di cui all'art. 8 dello stesso Accordo, avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;

Vista, altresì, la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 108-10274 in data 1° agosto 2003, trasmessa in data 29 agosto 2003, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del richiamato Accordo di programmazione negoziata, avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;

Ritenuta la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 11 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di programmazione negoziata tra il MIUR, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, particolarmente mirate alla incorporazione di elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, proponendo soluzioni del tipo «fabbriche e/o piattaforme intelligenti», «prodotti intelligenti» e «servizi innovativi» ad alta efficienza, e devono afferire ad uno dei seguenti temi:

Tema 1 - Oggetto della ricerca: sistemi e servizi innovativi per il trasporto intelligente.

Possibili risultati attesi:

1) metodi e processi innovativi per lo sviluppo di servizi di infomobilità;

2) metodi e tecniche per il controllo della congestione da traffico;

3) architetture, componenti e sistemi (infrastrutture di bordo e di terra) per l'attivazione delle tecniche di controllo;

Tema 2 - Oggetto della ricerca: ambiente di supporto e processi innovativi per la costruzione/offerta (anche a partire da componenti infrastrutturali e processi già esistenti sul territorio) di servizi/applicazioni per i cittadini in mobilità.

Possibili risultati attesi:

1) analisi di scenari applicativi per vari contesti: infomobilità, infoturismo, infotainment, infoshopping, ecc.;

2) nuove architetture e infrastrutture software con requisiti di flessibilità, sicurezza e interoperabilità nei confronti di sistemi e informazioni eterogenee anche tramite l'utilizzo di tecniche di agenti intelligenti;

3) definizione e validazione dei processi di interazione tra costruttori/erogatori delle applicazioni, utenti finali fruitori e gestori dell'ambiente di supporto;

4) usabilità delle interfacce, adattabili al contesto, verso gli utenti finali e verso i costruttori delle applicazioni;

Tema 3 - Oggetto della ricerca: metodi e ambienti di supporto alle attività professionali e d'impresa sul territorio.

Possibili risultati attesi:

1) analisi di scenari applicativi per vari contesti: analisi diagnostica, rilevazione statistica, rilievi sul campo, gestione interventi di emergenza, ecc.;

2) tecnologie innovative nel settore dei «wereable computer» e relative interfacce uomo-macchina evolute ed ergonomiche per la terminalistica a disposizione degli operatori;

3) tecnologie informatiche evolute per la diagnostica e il knowledge management; tecniche per il tracciamento e la identificazione dinamica per la localizzazione del personale;

4) metodi e mezzi per «training on the job»;

Tema 4 - Oggetto della ricerca: reti IP Wireless per applicazioni multimediali in ambito sia residenziale che enterprise che pubblico («hotspot»).

Possibili risultati attesi:

1) definizione e validazione prototipale di soluzioni tecniche per terminali mobili innovativi in grado di interagire con applicazioni multimediali;

2) soluzioni tecniche per servizi in tecnologia IP, dalla telefonia al multimediale; soluzioni tecniche per ottenere adeguati livelli di security e di gestione;

3) integrazione (architettura e servizi) di reti in tecnica WLAN con altre tecnologie Wireless;

4) nuove soluzioni tecniche per accesso radio e interfaccia radio, ad elevata efficienza spettrale come, ad esempio, le antenne intelligenti e le tecniche di banda ultralarga (Ultra Wide Band);

Tema 5 - Oggetto della ricerca: sistemi, servizi, applicazioni ICT nel settore delle tecnologie «Wireless».

Risultato atteso:

1. Realizzazione di sistemi e di applicazioni, in ambiente mobile, per servizi voce, dati, video;

2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento;

3. Con riferimento ai temi 1, 2, 3, 4, ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attività progettuali, di soggetti di cui al precedente comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

4. Con esclusivo riferimento al tema 5, i soggetti previsti nel precedente comma 1 dell'art. 1 del presente decreto sono ammissibili solo ove rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

5. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;

6. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie;

7. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi;

8. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programmazione negoziata, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Piemonte;

9. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 9, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente

decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

Art. 3.

1. L'ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 11 milioni di euro, di cui 1,650 Meuro è destinato al finanziamento dei progetti afferenti al tema 5.

2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 6 milioni di euro per i progetti afferenti il tema 1, a 2,5 milioni di euro per i progetti afferenti i temi 2, 3, 4, a 0,5 milioni di euro per i progetti afferenti il tema 5, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare gli 8 milioni di euro.

Art. 4.

1. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

2. Le attività di formazione, di cui al comma 7 dell'art. 1, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

Art. 5.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. La valutazione e selezione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti elementi:

grado di rispondenza del progetto all'oggetto della ricerca dello specifico tema;

entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca;

effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione, ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (solo per progetti presentati da grandi imprese);

novità e originalità delle conoscenze acquisibili per i settori strategici interessati;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitività delle imprese direttamente e indirettamente coinvolte e favoriscano lo sviluppo delle aree territoriali interessate dall'Accordo di programmazione negoziata;

qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;

congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;

idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Piemonte, reti interregionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte;

idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Piemonte.

3. Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai fini della selezione:

il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;

la trasferibilità delle conoscenze sviluppate verso possibili risultati attesi in altre tematiche di ricerca;

il ricorso all'impiego di conoscenze multidisciplinari in campi quali nuove tecnologie per attività di impresa, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità;

la capacità del progetto a generare o potenziare centri di eccellenza e/o di competenza.

4. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito Web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'indirizzo: www.miur.it

2. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato recante all'esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura «Bando FAR Torino Wireless» e deve essere presentato esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata a: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. Il progetto deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 26 ottobre 2004 e, ai fini del rispetto del termine suddetto, farà fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale accettante.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A08121

DECRETO 2 agosto 2004.

Autorizzazione, alla Scuola superiore per mediatori linguistici, a trasferire la propria sede in Ostia Lido, da via S. Monica, 11 a via Isole del Capoverde, 192.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Ostia Lido (Roma) via Santa Monica n. 11, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Vista l'istanza con la quale la Scuola sopra richiamata chiede il trasferimento della propria sede da via Santa Monica, 11 a via Isole del Capoverde, 192;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004;

Vista la documentazione successivamente pervenuta all'Ufficio, comprovante l'avvenuto abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della Scuola superiore per mediatori linguistici di Ostia Lido (Roma) da via Santa Monica, 11 a via Isole del Capoverde, 192.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2004

Il direttore generale: MASIA

04A08354

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 agosto 2004.

Rinnovo all'organismo «Sieco S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione ad emettere certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2001, alla società «Sieco S.p.a.», con sede legale in piazza E. Vanoni, 1 - Milano;

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 29 luglio 2004;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 12 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla società «Sieco S.p.a.» di cui al decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2001, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2004

Il direttore generale: GOTI

04A08333

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2004.

Istituzione di nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e di nuove marche per cambiali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Istituzione di nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e marche per cambiali.*

1.1 sono istituiti i foglietti bollati per cambiali nei seguenti valori:

a) eurocent. 0,60; euro 1,20; euro 2,40; euro 3,00; euro 6,00; euro 9,00; euro 12,00; euro 15,00; euro 18,00; euro 21,00; euro 24,00; euro 30,00; euro 36,00; euro 42,00; euro 48,00 euro 54,00; euro 60,00; euro 120,00; aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

1.2 sono istituite le marche per cambiali nei seguenti valori:

b) eurocent. 0,60; euro 1,20; euro 2,40; euro 6,00; euro 12,00; euro 30,00; euro 60,00; aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con la legge 23 novembre 2001, n. 409, com'è noto, è stato convertito in legge il decreto 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

A seguito di tale provvedimento, gli importi di tutti i valori bollati, già espressi in lire, sono stati sostituiti da importi in euro mediante la prevista operazione di cambio, senza che la tariffa dell'imposta di bollo subisse, pertanto, alcuna modifica.

Tenuto conto che la predetta tariffa, per quanto concerne l'imposta assolta sul foglietto bollato per cambiale, prevede non un'imposta fissa, bensì un'imposta proporzionale (12 per mille) all'importo dell'obbligazione assunta e che gli attuali tagli di foglietti per cambiali riflettono, anche se convertiti in euro, un'imposta rapportata alla preesistente valuta, si rende opportuno modificare gli importi dell'imposta attualmente indicati sulla cambiale, per far sì che possano riflettere, in proporzione, gli importi dell'obbligazione stessa assunta nella attuale valuta.

Ciò comporta la necessità di istituire nuovi tagli sia di foglietti per cambiali sia di marche per cambiali, vista la complementarietà di quest'ultime nell'assolvimento dell'importo esatto da corrispondere per l'obbligazione posta in essere.

Pertanto, sentite anche le categorie interessate, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento istituisce i nuovi foglietti per cambiali e le nuove marche per cambiali, aventi le caratteristiche tecniche indicati negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento:

2. *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

3. *Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell'imposta di bollo - art. 39: vendita di valori bollati e allegata tariffa, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 6-*bis,* decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Legge 23 novembre 2001, n. 409: conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Legge 31 luglio 2004, n. 191: conversione con modificazioni del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Caratteristiche tecniche delle cambiali nei valori da:

euro 0,60 - 1,20 - 2,40 - 3,00 - 6,00 - 9,00 - 12,00 - 15,00 - 18,00 - 21,00 - 24,00 - 30,00 - 36,00 - 42,00 - 48,00 - 54,00 - 60,00 - 120,00.

Carta: bianca, liscia, filigranata in chiaro, contenente fibrille fluorescenti colorate.

Filigrana: costituita dalla successione e dall'alternanza continue dello stemma dello Stato con la legenda «REPUBBLICA ITALIANA», la sigla «IPZS» e l'anno di fabbricazione della carta.

Formato carta: mm. 221 x 104.

Formato stampa: - recto: mm. 208 x 77 ca; verso: mm. 216 x 81 ca.

Stampa: calcografia ed offset

Colori: recto: bruno, un colore calcografico e due colori offset per i fondini, secondo specifica in calce; verso: bruno, ed un colore offset per il fondino.

Recto:

Nella parte sinistra in alto è raffigurato in Embossing, il simbolo dell'euro circondato da stelle; entro un motivo ornamentale a rosone, realizzato con la ripetizione circolare di un motivo a tratto di diversa forma grafica, è riportato il bollo demaniale. Il rosone è raccordato ad una basetta rastremata con sotto, entro riquadro, l'importo del valore espresso in cifre seguita dalla parola «EURO».

A destra del rosone, nella parte superiore del prospetto, sono riportati i seguenti elementi, nell'ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso:

linea punteggiata con sotto, entro parentesi, la legenda» «LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE».

«Euro» in carattere inglese che precede un tassello a mille righe con sotto, entro parentesi, la legenda «IN CIFRE».

Una linea di forza delimita parzialmente nei tre lati superiore, sinistro ed inferiore, lo spazio destinato all'indicazione della scadenza, entro cui figurano le leggende in carattere inglese «AL» seguita da segmento punteggiato con sotto, entro parentesi, la parola «SCADENZA», «pag» (tronca) da completare sul segmento punteggiato che segue, «per questa cambiale», e, a capo, «al» seguita da linea punteggiata, «la somma» ancora a capo «di Euro» seguita da tassello a mille righe che reca sotto, entro parentesi, le parole «IN LETTERE».

Il prospetto è completato nella parte inferiore da tre riquadri, da sinistra a destra nell'ordine:

il primo, delimitato da una linea di forza, è destinato ad indicare specificatamente la domiciliazione dell'effetto. Nel riquadro, sopra il quale figura la legenda «DOMICILIAZIONE (articoli 4 r.d. n. 1669/1933 e 6 legge n. 349/1973)», sono contenute quattro righe punteggiate, le prime tre intere, la quarta spezzata.

il secondo delimitato da una linea di forza, è destinato alle indicazioni riguardanti il debitore. Nel riquadro, sopra il quale figura la legenda «NOME ED INDIRIZZO DEL DEBITORE» sono contenute tre righe punteggiate intere ed una quarta spezzata in tre tronconi sotto i quali figurano le legende «CAP», «LOCALITÀ» e «PROV:». Sia le legende sovrastanti che quelle entro il riquadro ed il fondino dello stesso sono realizzati in colore celeste chiaro.

il terzo, delimitato da una linea sottile che racchiude un fondino calcografico, è destinato alla firma del debitore da apporsi sulla apposita linea punteggiata sotto cui è riportata la legenda, entro parentesi, «FIRMA».

Il rosone e le indicazioni di validità sono stampati in calcografia.

Sotto il rosone e sotto i tasselli a mille righe sono impressi i fondini colorati a motivi geometrici.

Verso:

Occupato da un fondino a motivi geometrici che si irradiano da un rosone posto in alto a destra che riproduce specularmene quello impresso sul recto, contiene una zincatura a linee punteggiate che delimita su tre lati dieci caselle con sopra riportata le legenda «SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE».

Il colore del fondino è identico a quello del fondino impresso nel riquadro di sinistra del recto.

Valori	Inchiostri calco	Inchiostri lito
€ 0,60	arancio	verde - celeste
€ 1,20	verde giallastro (verde 1)	giallo ocra - celeste
€ 2,40	bruno scuro	azzurro - celeste
€ 3,00	viola malva	rosa - celeste
€ 6,00	blu oltremare	viola - celeste
€ 9,00	rosso	grigio rosato - celeste
€ 12,00	terra di siena	verde veronese - celeste
€ 15,00	rosso giori	violetto - celeste
€ 18,00	verde smeraldo	arancio - celeste
€ 21,00	verde giallastro (verde 1)	verde - celeste
€ 24,00	bruno scuro	giallo ocra - celeste
€ 30,00	blu oltremare	azzurro - celeste
€ 36,00	rosso giori	rosa - celeste
€ 42,00	viola malva	viola - celeste
€ 48,00	arancio	grigio rosato - celeste
€ 54,00	verde giallastro (verde 1)	verde veronese - celeste
€ 60,00	arancio	violetto - celeste
€ 120,00	rosso giori	arancio - celeste

ALLEGATO 2

Caratteristiche tecniche delle marche per cambiali nei valori da: € 0,60 - € 1,20 - € 2,40 - € 6,00 - € 12,00 - € 30,00 - € 60,00.

Carta: bianca, filigranata con stelline distese a tappeto su tutto il foglio e contenente fibrille luminescenti nei colori rosso e verde.

Formato carta: mm 25,4 x 30.

Formato stampa: mm 21,8 x 26,5.

Stampa: 3 colori calcografici.

Foglio: cento esemplari.

Vignetta: la vignetta che poggia sul lato corto della marca, raffigura a sinistra il profilo dell'Italia Turrita su un fondo di sicurezza a motivi geometrici circolari. Alla base è presente un rettangolo, con fondino di sicurezza, con linee di diverso orientamento: completano la vignetta le seguenti scritte: «REPUBBLICA ITALIANA» posta in alto e sulla destra, dall'alto in basso, «IMPOSTA DI BOLLO PER CAMBIALI»; il valore in cifre (0,60 - 1,20 - 2,40 - 6,00 - 12,00 - 30,00 - 60,00) «EURO».

Numerazione: è prevista solo per i valori € 12,00 - € 30,00 - € 60,00 ed è stampigliata sul rettangolo alla base della vignetta con una sola lettera di serie da un 1.000.000 di esemplari, realizzata con inchiostro nero fluorescente verde, rilevabile alla lampada di wood.

Colori:

0,60: Verde smeraldo - Arancio - Nero wood;

1,20: Rosa - Blu - Nero wood.

2,40: Rosso Carminio - Grigio - Nero wood.

6,00: Azzurro - Rosso rubino - Nero wood.

12,00: Verde oliva - Rosso carminio - Nero wood.

30,00: Grigio - Rosa - Nero wood.

60,00: Terra di Siena - Rosso porpora - Nero wood.

04A08433

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 28 luglio 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Proroghe relativamente alla attivazione degli studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari, per la definizione del programma di interventi per il riequilibrio idrogeologico, di cui all'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004. Attivazione di ulteriore studio. (Ordinanza n. A/7).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Preso atto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 29 settembre 2003, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Preso atto delle competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004, che ha dato attuazione all'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, punto 5 dell'ordinativo, attivando la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite, secondo quanto indicato nell'allegato «A» alla predetta ordinanza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, il Commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati;

Preso atto che con l'ordinanza, A/3 il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 ha individuato come soggetti attuatori il comune di Carrara e il comune di Massa;

Vista la nota prot. 9074 del 9 marzo 2004 con cui il comune di Carrara ha richiesto una proroga di trenta giorni per la conclusione dello studio idrologico idraulico Torrente Carrione, di cui al punto 1, lettera *a)*, seconda fase dell'allegato «A» alla delibera commissariale A/3;

Vista la nota prot. 2736 del 13 luglio 2004 con cui il comune di Carrara ha richiesto una ulteriore proroga del termine di scadenza per la conclusione dello studio sopra indicato pari a quindici giorni.

Viste le note prot. n. 26471 del 3 giugno 2004 e prot. 28012 dell'11 giugno 2004 con cui il comune di Massa richiede una proroga di sessanta giorni per la conclusione dello studio di cui al punto 3, lettera *a)* dell'allegato «A» alla delibera commissariale A/3 «indagini e verifiche ideologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento, eventuale adeguamento del progetto preliminare per l'area di Forno, individuazione degli interventi di messa in sicurezza e degli interventi prioritari»

Ritenuto opportuno concedere le suddette proroghe sulla base delle motivazioni addotte;

Vista la nota del 10 marzo 2004 con la quale il comune di Carrara rappresenta la necessità di effettuare un ulteriore studio rispetto a quelli indicati nella citata ordinanza n. A/3, per l'esecuzione di indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate dai movimenti franosi a seguito dell'evento, anche all'interno dei bacini marmiferi;

Preso atto della positiva valutazione tecnica effettuata al riguardo dall'Ufficio del territorio di Massa, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento del predetto incarico, la sua tempistica (centoventi giorni dalla presente ordinanza) e la spesa prevista in euro 18.000,00;

Ritenuto quindi di integrare l'elenco degli studi approvati con la precedente ordinanza n. A/3 con quello sopra specificato, affidandone la realizzazione al comune di Carrara quale ente attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Ordina:

1. Di concedere le proroghe richieste, stabilendo il 31 luglio 2004 quale termine ultimo per la conclusione, degli studi di cui al punto 1, lettera *a)*, seconda fase ed al punto 3, lettera *a)*, seconda fase, allegato «A» alla ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004;

2. di integrare l'elenco degli studi approvati con l'ordinanza n. A/3 del 30 gennaio 2004 e riportati nell'allegato «A» alla medesima, con il seguente studio:

«Indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento all'interno dei bacini marmiferi, redatto tenendo conto delle linee guida allegato (A) alla delibera G.R. n. 1077 del 20 ottobre 2003 e delle linee guida allegato (2) all'ordinanza commissariale in A/1 del 18 dicembre 2003». Nonché con la produzione dei seguenti elaborati: Carta geologica, carta geomorfologia, carta della pericolosità geologica, relazione finale con schede descrittive di ciascun dissesto e indicazione delle proposte di intervento;

3. di stabilire che tale studio venga eseguito entro centoventi giorni dalla presente ordinanza dal comune di Carrara come soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3325/2003 e venga finanziato con le risorse di cui alla medesima ordinanza per un importo di euro 18.000,00;

4. di richiamare per la rendicontazione di tale spesa le modalità indicate nella nota del 10 giugno 2004, prot. 120/17383/10.3.2;

5. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonché per conoscenza alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A08361

REGIONE CALABRIA

DECRETO 15 luglio 2004.

Autorizzazione sanitaria regionale alla soc. Fontana della Salute S.r.l., in Decollatura, per l'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Sorbello» in contenitori PET.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE

Premesso:

Che il Servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 28 giugno 2004, il sig. Viterbo Antonio nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1973, ivi residente in via dei Mille n. 79, in qualità di amministratore unico della società «Fontana della Salute S.r.l.» con stabilimento nel comune di Decollatura C.da Sorbello s.n.c., ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'utilizzo dell'acqua minerale naturale denominata «Sorbello»;

Visto il decreto n. 3560 del Ministero della salute datato 3 giugno 2004, con il quale viene riconosciuta, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come acqua minerale naturale, l'acqua denominata «Sorbello», che sgorga dalle sorgenti F1, F2, E1, E2, E3, E4 denominate «Fonti Sorbello» ubicate nell'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Decollatura;

Visto il decreto n. 11056 del 13 luglio 2004 del dirigente di settore del dipartimento attività produttive della regione Calabria, con il quale viene autorizzata la soc. «Fontana della Salute S.r.l.» al confezionamento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorbello» in bottiglie in PET, prodotte direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società ASAPLAST S.r.l. e GARDAPLAST S.p.A., con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

Vista l'autorizzazione sanitaria n. 3/2004 del 28 giugno 2004 con la quale il sindaco del comune di Decollatura, sulla scorta del «nulla osta», datato 22 giugno 2004, dell'ufficiale sanitario, inerente i requisiti igienico-sanitari del locale e degli impianti, autorizza la società di cui sopra all'attività d'imbottigliamento di acque minerali naturali nello stabilimento sito C/da Sorbello s.n.c.;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto D.P.G. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001, che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

rilasciare l''autorizzazione sanitaria regionale in favore della società «Fontana della Salute S.r.l.» con stabilimento nel comune di Decollatura C/da Sorbello s.n.c., in esecuzione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «SORBELLO» che sgorga dalle sorgenti F1, F2, E1, E2, E3, E4, denominate «Fonti Sorbello» ubicate nell'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Decollatura;

dare atto che per l'imbottigliamento si utilizzano bottiglie in PET, che saranno prodotte direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società ASAPLAST S.r.l. e GARDAPLAST S.p.A, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

dare, altresì, atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999;

dare mandato, al dipartimento prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, cui sarà trasmessa copia del presente decreto, per la vigilanza segnalando al dipartimento sanità della regione Calabria eventuali deficienze igienico-sanitarie e/o irregolarità.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 15 luglio 2004

Il dirigente: BRANCATI

04A8351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse».

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 28 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, (in supplemento ordinario n. 131/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 2004), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», corredate delle relative note, sarà effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 25 agosto 2004.

04A08150

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 agosto 2004

Dollaro USA	1,2219
Yen giapponese	136,50
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,67010
Corona svedese	9,2198
Franco svizzero	1,5347
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	8,2890
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57820
Corona ceca	31,484
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6605
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4559
Leu romeno	40758
Tallero sloveno	239,9800
Corona slovacca	40,225
Lira turca	1795200
Dollaro australiano	1,7231
Dollaro canadese	1,6267
Dollaro di Hong Kong	9,5302
Dollaro neozelandese	1,8624
Dollaro di Singapore	2,1027
Won sudcoreano	1420,15
Rand sudafricano	7,9695

Cambi del giorno 16 agosto 2004

Dollaro USA	1,2337
Yen giapponese	136,66
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,67020
Corona svedese	9,2389
Franco svizzero	1,5325
Corona islandese	86,96
Corona norvegese	8,2800
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57790
Corona ceca	31,461
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6632
Lira maltese	0,4267
Zloty polacco	4,4403
Leu romeno	41044
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,240
Lira turca	1798700
Dollaro australiano	1,7207
Dollaro canadese	1,6176
Dollaro di Hong Kong	9,6221
Dollaro neozelandese	1,8564
Dollaro di Singapore	2,1174
Won sudcoreano	1430,04
Rand sudafricano	8,0133

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08568 - 04A08597

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 17 ottobre 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro «alla memoria»

Al c.le magg. VFB Samuele Utzeri, nato il 10 aprile 1980 a Cagliari, con la seguente motivazione:

«Volontario in ferma breve impegnato nell'operazione "Joint guardian" nell'ambito della Brigata multinazionale ovest in possesso di eccellenti qualità morali e di carattere ha svolto il proprio incarico con passione autentica, serietà di intenti, consapevolezza del proprio ruolo e spiccata iniziativa. Il 2 aprile 2000, a causa di una tragica fatalità, immolava la sua giovane vita nel pieno adempimento del proprio dovere per un ideale di pace e solidarietà fra i popoli.

Fulgida figura di soldato che ha dato lustro e decoro all'Esercito italiano e alla nazione tutta». — Pec (Kosovo), 2 aprile 2000.

Con decreto 15 aprile 2004, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

All'infermiera volontaria C.R.I. Antonia Setti Carraro, nata il 13 gennaio 1920 a Padova, con la seguente motivazione:

«Infermiera nel corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, si è sempre prodigata sin dal secondo conflitto mondiale con elevata capacità professionale e dedizione al servizio per portare soccorso ai militari infermi ricoverati presso le strutture sanitarie civili e militari anche ponendo ad elevato rischio la propria vita, dedicatasi negli anni ad un'intensa attività di collaborazione con le Forze armate emergeva per competenza, spirito di sacrificio e altissimi valori etico morali. In particolare nei tragici eventi susseguitisi al terremoto del Friuli, organizzava senza risparmio di energia alcuna e con capacità organizzativa eccezionale le attività del 3° Centro di mobilitazione della Croce rossa italiana contribuendo significativamente a rendere meno gravi le condizioni di vita della popolazione locale, e riscuotendo il plauso incondizionato e l'ammirazione di tutti. Preclara figura di infermiera volontaria che ha significativamente contribuito ad accrescere ed a rafforzare il lustro ed il prestigio dell'Esercito e della Croce rossa italiana nel contesto nazionale ed internazionale». — Territorio nazionale ed estero 1941-2003.

04A08410

Con decreto 29 ottobre 2001, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al col. Paolo Gerometta, nato il 7 settembre 1955 a Venezia, con la seguente motivazione:

«Comandante del reggimento Savoia cavalleria (3°), inquadrato nella brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" in Kosovo dal 26 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, si imponeva all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di comandante, evidenziando un'azione condotta con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno. Chiamato a fornire, in situazione di costante e prolungata tensione operativa, la sua collaborazione nella pianificazione e applicazione sul terreno di operazioni militari di grande portata, ha reso un contributo sempre puntuale, immediato e qualificatissimo. Al suo comando, l'unità ha più volte portato a termine con pieno successo, sequestri di armi e munizioni rendendo, di fatto, più sicura l'area di responsabilità. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità destinate a condurre l'operazione sul terreno, contribuiva con rara perizia e professionalità alla fase preparatoria ed esecutiva di una operazione tesa a sedare manifestazioni e scontri tra due diverse etnie (serba e albanese) in corso in Mitrovica. Nella condotta di tale delicatissima operazione, ha evidenziato una grandissima professionalità, meritando il plauso incondizionato dei superiori diretti.

Esempio non comune di professionalità, competenza e dedizione che ha contribuito fortemente a dare lustro all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 26 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08415

Con decreto 18 marzo 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al magg. gen. Franco Ganguzza, nato il 23 gennaio 1943 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale, comandante della United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) in Gerusalemme affrontava e risolveva, con attenta diplomazia e particolare tatto, le diversificate, e complesse problematiche insorte nel corso della missione. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura, assicurando, in tal modo, la completa funzionalità ed operatività del complesso organismo. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa e da forti tensioni socio-politiche, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, suscitando, in ogni frangente, unanimi apprezzamenti per l'opera prestata con abnegazione e costante sacrificio personale.

Figura di spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e morali, nonché autentico ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione che ha contribuito, in modo determinante, ad accrescere il prestigio ed il lustro delle Forze armate nazionali ed, in particolare, dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — Gerusalemme, 31 marzo 2000-31 marzo 2002.

04A08407

Con decreto 18 marzo 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al col. Alfredo Cardona Torres, nato l'8 settembre 1950 ad Ibiza (Spagna), con la seguente motivazione:

«Vice comandante della brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", ha operato con diuturno impegno, spiccata iniziativa, scrupolo e dedizione completa. Impegnato in continui e pressanti condizioni di pianificazione e controllo di operazioni condotte nella delicata area di responsabilità della grande unità, coordinava in maniera puntuale ed efficace tutte le attività impegnandosi con grande generosità, ottenendo risultati di straordinario valore in ogni circostanza ed evidenziando eccezionali qualità umane, intellettuali e professionali. Si dimostrava altresì rappresentante brillantissimo della brigata in numerose riunioni internazionali, meritando stima e considerazione.

Limpida figura di uomo e comandante altamente motivato, straordinariamente capace, leale ed affidabile, che con il suo comportamento contribuiva ad accrescere il prestigio della brigata multinazionale ovest a guida italiana e delle Forze armate spagnole nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 1° marzo 2000-24 giugno 2000.

04A08409

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al ten. col. Osvaldo Bizzari, nato il 6 giugno 1956 a Casola in Lunigiana (Massa-Carrara), con la seguente motivazione:

«Capo di Stato Maggiore della brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" in Kosovo, dal 2 settembre 1999 al 29 febbraio 2000, in un contesto operativo complesso e gravato da difficoltà ambientali, ha operato, in ogni circostanza, con disponibilità e competenza straordinarie, imponendosi all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di ufficiale e di soldato. Ha agito con fermezza e determinazione, con passione e coscienza, con lungimiranza e sicurezza, animato da rigorosi principi etici, affrontando qualsiasi problematica - anche la più complessa - con grande equilibrio e, soprattutto, con la competenza che è propria dei migliori professionisti.

Chiamato a fornire, in una situazione di costante e prolungata tensione operativa, la sua collaborazione nella pianificazione di operazioni militari di grande portata, ha reso un contributo sempre puntuale, immediato e qualificatissimo. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità destinate a condurre l'operazione, ha ottimizzato in maniera eccellente l'integrazione delle varie componenti operative. In particolare, ha reso un contributo determinante ai fini della pianificazione ed esecuzione della complessa operazione condotta da unità dipendenti in rinforzo alla brigata multinazionale nord, per sedare i tumulti e gli scontri interetnici che, per lungo tempo, hanno interessato la città di Kosovska Mitrovica.

Seguito e sostenuto dai suoi uomini, ha assicurato agli stessi, in ogni circostanza ed in ogni condizione, il concreto sostegno della sua preziosissima esperienza operativa, acquisita in precedenti delicate missioni di “Peace Keeping”.

Magnifica figura di professionista e di soldato che, per la meticolosità e la precisione del suo operato, ha contribuito al conseguimento di successi ampiamente riconosciuti alla grande unità, dando ulteriore lustro all’Esercito italiano ed elevandone l’immagine nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 2 settembre 1999-29 febbraio 2000.

04A08405

Conferimenti di onorificenza al merito dell’Esercito alla bandiera del Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei.

Con decreto 30 ottobre 2001, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d’oro

Con la seguente motivazione:

«Unità dell’Esercito di assoluto valore che ha assolto con eccezionale efficacia e straordinaria capacità tutte le complesse ed articolate incombenze necessarie ad assicurare alla Forza armata l’indispensabile sviluppo nel settore del comando e controllo sul campo di battaglia.

In ogni circostanza ed in qualunque momento, il personale del Centro ha dimostrato impareggiabile perizia, altissimo senso del dovere ed incondizionata dedizione, fornendo un apporto di elevatissima valenza, nonché innovativi e determinanti contributi nel settore della ricerca, dello studio e della sperimentazione di complesse tecnologie e sofisticati sistemi d’arma, con rilevanti ricadute sugli applicativi da utilizzare anche nell’impiego delle altre armi della Forza armata.

Chiaro esempio di reparto sorretto da eccezionali motivazioni, costituito da uomini in possesso di grande saldezza morale, non comuni capacità tecnico-professionali e forte attaccamento all’istituzione che, con il loro impegno, hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Esercito italiano sia nel contesto nazionale che in quello internazionale». — Sabaudia, 1998-2001.

04A08414

Con decreto 30 ottobre 2001, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d’oro

Con la seguente motivazione:

«Unità dell’Esercito di assoluto valore che ha assolto con eccezionale efficacia e straordinaria capacità tutte le complesse ed articolate incombenze necessarie ad assicurare alla Forza armata l’indispensabile sviluppo nel settore del comando e controllo sul campo di battaglia.

In ogni circostanza ed in qualunque momento, il personale del Centro ha dimostrato impareggiabile perizia, altissimo senso del dovere ed incondizionata dedizione, fornendo un apporto di elevatissima valenza, nonché innovativi e determinanti contributi nel settore della ricerca, dello studio e della sperimentazione di complesse tecnologie e sofisticati sistemi d’arma, con rilevanti ricadute sugli applicativi da utilizzare anche nell’impiego delle altre armi della Forza armata.

Chiaro esempio di reparto sorretto da eccezionali motivazioni, costituito da uomini in possesso di grande saldezza morale, non comuni capacità tecnico-professionali e forte attaccamento all’istituzione che, con il loro impegno, hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Esercito italiano sia nel contesto nazionale che in quello internazionale». — Sabaudia, 1998-2001.

04A08408

Conferimento di onorificenza al merito dell’Esercito alla bandiera di guerra dell’11° reggimento trasmissioni

Con decreto 17 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d’oro

Con la seguente motivazione:

«Unità già intensamente impiegata in Bosnia ed in tutte le precedenti missioni operative italiane al di fuori del territorio nazionale, l’11° reggimento trasmissioni interveniva con propri distaccamenti in Kosovo per il supporto alle unità operative italiane schierate in teatro, impiegando assetti per le comunicazioni satellitari con la madrepatria e di superficie. Nell’arco di 20 mesi l’unità assicurava i collegamenti a grande distanza e provvedeva a sopperire con efficienza e tempestività alle interruzioni dei servizi, in condizioni sempre molto difficili e spesso in situazione di pericolo.

L’unità ha contribuito in maniera determinante al positivo sviluppo della missione di Kfor, facendosi apprezzare per abnegazione, capacità tecnica ed ottima professionalità.

Il suo impegno le ha guadagnato il profondo rispetto degli alleati, determinando un prezioso ritorno per il prestigio dell’Esercito italiano e del Paese nel contesto multinazionale». — Kosovo, 5 aprile 2001.

04A08412

Conferimento di onorificenza al merito dell’Esercito alla bandiera di guerra del reggimento Genio ferrovieri

Con decreto 17 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d’oro

Con la seguente motivazione:

«Unità già intensamente impiegata in Bosnia, il reggimento Genio ferrovieri interveniva su specifica richiesta NATO con un proprio distaccamento in Kosovo per il ripristino della rete ferroviaria e per il movimento di convogli militari a favore di Kfor, Unmik ed Organizzazioni umanitarie. Nell’arco di oltre 18 mesi l’unità controllava circa 200 km di linea, ne ricostruiva completamente 15 km, movimentava oltre 5.000 convogli, trasportando più di un milione di tonnellate di merci e 210.000 passeggeri, in condizioni sempre molto difficili e spesso in situazione di pericolo. Da menzionare, in particolare, l’importantissimo contributo fornito alla libertà di movimento delle minoranze etniche attraverso il ripristino dell’attività di collegamento del treno passeggeri tra le stazioni di Kosovo Polje e Zvecan. Il reggimento Genio ferrovieri ha fornito un contributo prezioso per la ripresa delle attività economiche in Kosovo, completando le proprie attività con il passaggio di responsabilità delle riavviate ferrovie kosovare, alla compagnia Unmik Railways. L’unità ha contribuito in maniera determinante al positivo sviluppo della missione di Kfor, facendosi apprezzare per abnegazione, capacità tecnica ed ottima professionalità.

Il suo impegno le ha guadagnato l’ampia gratitudine della popolazione ed il profondo rispetto degli alleati, determinando un prezioso ritorno per il prestigio dell’Esercito italiano e del Paese nel contesto multinazionale». — Kosovo, 4 aprile 2001.

04A08413

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera del corpo militare speciale ausiliario dell'Esercito italiano dell'ACISMOM.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Con la seguente motivazione:

«Erede di nobili e antiche tradizioni e di elette virtù, si è prodigato nel collaborare assiduamente con la sanità dell'Esercito al fine di salvare migliaia di vite umane attraverso una efficace attività di soccorso e di assistenza che si è protratta per più di 123 anni.

Dal conflitto Italo-Turco ai tragici eventi della 1ª e 2ª guerra mondiale, dalle operazioni di sostegno della pace e di soccorso internazionale ai molteplici interventi condotti sul territorio nazionale a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il corpo si è sempre distinto per l'incisività delle azioni svolte e per la generosità dei propri uomini. In siffatti scenari, il grande impegno profuso, l'eccezionale livello di efficienza, la non comune professionalità e la fortissima motivazione dimostrata, hanno fatto sì che l'unità meritasse la fiducia e la stima incondizionata delle istituzioni, nonché la gratitudine e l'apprezzamento delle popolazioni assistite.

Ne è testimonianza l'elevato numero di ufficiali, sottufficiali e soldati del corpo caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Chiaro esempio di grande perizia, altissima dedizione al dovere e disinteressato spirito di sacrificio». — Roma, 18 giugno 2001.

04A08371

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito allo stendardo del 19º reggimento cavalleggeri «Guide»

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Con la seguente motivazione:

«Reggimento di cavalleria costantemente presente nelle operazioni fuori area, partecipava per oltre dieci mesi prima per aliquote e poi unitariamente, a tutte le attività operative connesse con la fase più acuta della crisi in Kosovo. In occasione dell'emergenza profughi che affluivano in grandissimo numero in Fyrom dalla regione Kosovara, gli uomini del 19º reggimento cavalleggeri "Guide" operavano con impegno eccezionale, senza sosta e riposo per giorni interi, per alleviare le sofferenze della popolazione e sostenerla durante tutto il lungo periodo di permanenza nei campi di accoglienza. Nelle operazioni di ingresso in Kosovo, dopo la firma degli accordi di pace, le "Guide" costituivano avanguardia della brigata italiana e, nonostante la grande indeterminatezza operativa, la concreta possibilità di azioni intimidatorie contro le unità in movimento e la perdurante, accesa contrapposizione tra le milizie serbe e quelle albano-kosovare, svolgevano, con grande sprezzo del pericolo, determinante opera di chiarificazione della situazione e di sicurezza a favore delle altre unità del contingente. Durante i cinque mesi trascorsi nella martoriata regione del Kosovo, il reggimento operava con serenità, equilibrio e fermezza, riuscendo ad imporre alle opposte fazioni le ragioni della giustizia e del rispetto reciproco. Impiegato nell'area comprendente la città di Djakovica, ove avevano avuto luogo gravi episodi di intolleranza, assumeva il dispositivo con brevissimo preavviso in un quadro di situazione difficile e scarsamente chiarificata, operando al limite delle proprie possibilità ma con rara efficacia. Controllava in maniera continua ed eccezionalmente incisiva il territorio, ricorrendo sovente a capillari e rischiose azioni di rastrellamento per la requisizione di ingenti quantitativi di armi e munizioni, l'interruzione di attività illecite della malavita organizzata, la liberazione e la salvezza di membri dell'etnia serba o rom, l'arresto di autori di reati o violenze contro la popolazione. Nonostante i frequentissimi momenti di grande tensione e la durezza del confronto con le milizie che tentavano di controllare l'area, gli uomini del reggimento mantenevano una fermezza esemplare, evidenziando la professionalità e l'affidabilità del soldato italiano. Generosi con i deboli e con i bisognosi, determinati nei confronti dei prevaricatori e degli ingiusti, gli uomini delle "Guide" si imponevano per disponibilità ed umanità e mantenevano sempre, tra le diverse etnie, una equidistanza rigorosa e riconosciuta da tutte le fazioni contrapposte. Nei conflitti a fuoco in cui è stato coinvolto, il reggimento metteva sempre in luce eccezionale tenacia e sicura capacità operativa, imponendo con grande determinazione ed eccezionale coraggio anche agli elementi più radicali ed irriducibili il rispetto totale degli accordi sottoscritti. Con il costante, incessante ed encomiabile impegno dei suoi uomini, riportava in tutta l'area duramente colpita da eventi bellici condizioni di legalità e consolidava fortemente il contrastato processo di pace. Reggimento di cavalleria solido, straordinariamente motivato in ogni suo componente e risoluto nelle azioni, che ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni in Fyrom ed in Kosovo e che ha fortemente elevato il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale». — Fyrom-Kosovo, 12 dicembre 1998-7 settembre 1999.

04A08369

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del 18º reggimento Bersaglieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Con la seguente motivazione:

«Reggimento inserito, prima con una compagnia e poi unitariamente, nel contingente militare italiano partecipante alle missioni "Joint guarantor" e "Joint guardian", operava in Fyrom ed in Kosovo per oltre otto mesi, nel periodo iniziale e più delicato della crisi. Durante l'emergenza dei profughi in uscita dal Kosovo, gli uomini del 18º reggimento operavano con incredibile slancio e solidarietà nell'accoglienza e nel sostegno umanitario della popolazione, contribuendo in maniera elevatissima ad alleviarne le sofferenze. Dopo la firma degli accordi di pace, il reggimento entrava nella regione Kosovara in una situazione di generale pericolo ed estrema incertezza, venendo coinvolto immediatamente dalla perdurante ed accesa contrapposizione tra le milizie serbe e quelle albano-kosovare. Nonostante la situazione estremamente delicata e complessa, operava per oltre quattro mesi con sovrumano impegno, straordinario spirito di sacrificio ed eccezionale abnegazione per garantire il buon esito dell'operazione. Con generoso impeto, gli uomini del 18º reggimento bersaglieri superavano i pericoli e le difficoltà determinati dal fortissimo degrado ambientale, dalle azioni delle etnie in lotta e dalla presenza nel settore italiano di estesissime zone minate. Agivano con costante equilibrio, elevata professionalità e profondo senso di responsabilità , imponendo ai contendenti il rispetto degli accordi stipulati e guadagnando sul campo la fiducia di tutte le popolazioni. Pur operando nell'area più martoriata e turbolenta del Kosovo, qual'era la regione di Pec, i bersaglieri del 18º reggimento riuscivano a ricreare, con la loro presenza vigile, attenta e determinata, un senso di sicurezza ormai perduto e si ergevano a sicuri garanti del processo di pacificazione. L'incessante impegno nel sostegno umanitario delle popolazioni, la prevenzione delle attività criminose della malavita, il disarmo delle milizie, la vigilanza ai monumenti minacciati di distruzione, il salvataggio di vite umane e la salvaguardia dell'ordine e della legalità mettevano in luce le straordinarie capacità e le eccezionali doti di solidarietà degli uomini del 18º reggimento bersaglieri, che assolvevano una funzione determinante per il ripristino della convivenza pacifica.

Luminoso esempio di unità fortemente motivata e coesa, che ha evidenziato nei suoi uomini elevatissima professionalità, concreta saldezza morale ed elevate virtù militari e che ha significativamente elevato il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale». — Fyrom-Kosovo, 1º aprile-7 settembre 1999.

04A08370

Conferimenti di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Al col. Paolo Caccia Dominioni, nato il 14 maggio 1896 a Nerviano (Milano), con la seguente motivazione:

«Già comandante del 31° battaglione guastatori del genio nelle battaglie di El Alamein, dopo la fine della seconda guerra mondiale svolgeva volontariamente, per oltre 12 anni, l'alta ed ardua missione di ricerca delle salme dei caduti di ogni nazione, disperse tra le sabbie del deserto egiziano, incurante dei disagi, dei sacrifici e dei rischi che essa continuamente comportava. Con cosciente ed elevata preparazione tecnico-militare, coraggio e sprezzo del pericolo, conduceva personalmente le ricerche tra i campi minati ancora attivi, nel corso delle quali veniva coinvolto per ben due volte nell'esplosione delle mine a seguito delle quali un suo gregario veniva seriamente ferito e ben sei suoi collaboratori beduini perdevano la vita. Grazie alla sua opera, oltre 1500 salme italiane disperse nel deserto, unitamente a più di 300 di altra nazionalità, venivano ritrovate e altre 1000, rimaste senza nome, venivano identificate e restituite, con le prime, al ricordo, alla pietà ed all'affetto dei loro cari. Inoltre, 4814 caduti riposano oggi nel sacrario militare italiano di El Alamein, da lui progettato e costruito, a tramandarne le gesta ed il ricordo alle generazioni che seguiranno.

Comandante, ingegnere, architetto, scrittore ed artista, più volte decorato al valore militare, ha lasciato mirabile traccia di sé in ogni sua opera, dalle quali è derivato grande onore all'Esercito italiano, sommo prestigio al nome della patria e profondo conforto al dolore della comunità nazionale, duramente provata dai lutti della guerra». — El Alamein (Sahara occidentale egiziano), 1942-1962.

04A08368

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2004, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento

Al c.le. magg. sc. Silvestro Delle Cave, nato il 30 ottobre 1975 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Comandante di pattuglia motorizzata in attività di perlustrazione nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", appreso via radio dalla sala operativa di un attacco armato da parte di ignoti ad agenti della polizia locale e ad alcuni cittadini di etnia serba, si dirigeva senza alcuna esitazione verso il luogo dello scontro. Giunto sul posto e sottoposto a sua volta ad azione di fuoco che mandava in frantumi il finestrino del suo automezzo, si autodifendeva e nel contempo impartiva ad alcuni commilitoni le opportune disposizioni per reagire all'attacco. Per l'intero svolgimento dello scontro, protrattosi per circa due ore e mezzo operava con grande coraggio e piena consapevolezza del proprio ruolo di comandante. Al termine dell'aspro confronto e dopo l'esfiltrazione dall'area, nonostante fosse affaticato, si offriva ancora volontario per fornire supporto al proprio comandante di batteria rimasto isolato in una zona a rischio col suo mezzo per un'avaria. Nella tarda serata, chiedeva infine di poter partecipare ad una "search operation" in un villaggio ove si sospettava avessero trovato rifugio gli autori dell'agguato.

Fulgido esempio di preclare virtù militari ed umane, di grande coraggio e totale sprezzo del pericolo che ha dato lustro all'Esercito e all'Italia in un contesto internazionale». — Gorazdevac (Kosovo), 29 agosto 2002.

04A08365

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al cap. Mauro Copetti nato il 19 gennaio 1964 a Langenthal (Svizzera), con la seguente motivazione:

«Ufficiale capo gruppo di un team della European union monitoring mission (EUMM) operante nella valle del Presevo, nella parte meridionale della Serbia, assolveva i delicatissimi compiti a lui assegnati con eccezionale professionalità ed abnegazione, non comune coraggio ed elevatissimo senso della responsabilità, guadagnandosi l'incondizionata ammirazione, stima e riconoscenza della minoranza albanese, dei militari serbi, nonché delle molteplici organizzazioni internazionali presenti nell'area. In particolare, nel periodo 12-15 maggio 2001, in un contesto operativo carico di forti tensioni per la sicurezza nell'intera regione, profondeva tutte le sue migliori energie nella partecipazione ad estenuanti incontri con rappresentanti politici e militari sia serbi che albanesi, volti ad ottenere un "cessate il fuoco" per consentire il pacifico sganciamento delle milizie albanesi del Presevo medvedje and bujanovac liberation army (PMBLA), asserragliate nel villaggio di Oraovica dalle forze della Former Republic of Yugoslavia (FRY) intente a riprendere, con una decisa azione offensiva, il controllo dell'abitato.

Circa un'ora prima della scadenza dell'ultimatum delle truppe della FRY e nell'imminenza dell'attacco contro le milizie albanesi, riusciva a negoziare con le autorità delle parti contrapposte l'accordo per il raggiungimento del cessate il fuoco, contribuendo, in tal modo, nonostante le difficoltà di comunicazione e gli sporadici scambi di colpi di armi da fuoco, a salvare la vita di molti civili innocenti e ad impedire la degenerazione di uno scontro che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze per l'intera regione.

Limpida figura di uomo e di ufficiale dalle preclare virtù militari che, con la sua instancabile e preziosa opera e con il suo esempio, ha contribuito fortemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia e della Forza armata nel contesto internazionale». — Sarajevo, 21 maggio 2001.

04A08393

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al col. CC Leonardo Leso, nato il 16 luglio 1947 a Verona, con la seguente motivazione:

«Comandante del 1° reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania" e provost marshall della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "alba" in Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al duplice, delicato incarico affidatogli, con straordinario impegno, raro senso di responsabilità ed eccezionale spirito di sacrificio, proponendosi immediatamente e costantemente quale elemento di pronto e sicuro riferimento in tutte le circostanze più delicate. Chiamato ad operare in un ciclo operativo immediatemente presentatosi di estrema difficoltà, a causa della situazione di generalizzata anarchia e la presenza di numerose bande armate incontrollate, veniva spesso impegnato, insieme con il suo reparto, nelle operazioni di maggiore valenza operativa, dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e sicura capacità di controllo delle situazioni a forte rischio, riuscendo magistralmente ad evitare inutili spargimenti di sangue. Supportato da non comuni doti di organizzatore, evidenziava un infaticabile vigore ed una serenità di comportamento che gli meritavano l'ammirazione incondizionata dei propri dipendenti che hanno affrontato le difficoltà ambientali ed operative con straordinario spirito di corpo. La sua azione di comando, attenta, precisa, efficace, risultava determinante ai fini dell'efficienza del suo reparto, che si dimostrava uno strumento operativo insostituibile e di piena affidabilità. Comandante di rango, previdente ed energico, profondamente animato da fede nel servizio e da entusiasmo, chiarissimo esempio di professionalità, elevata capacità decisionale e raro senso del dovere, magnifico rappresentante della nobile tradizione dell'arma, che ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione e a dare lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania), 15 aprile 1997-11 agosto 1997.

04A08364

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al c.le magg. sc. Antonio De Monaco nato il 5 luglio 1977 a Teano (Caserta) con la seguente motivazione:

«Volontario in servizio permanente, effettivo alla task force "Istrice" della brigata multinazionale ovest in Kosovo ed impiegato nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", appena appresa la notizia di uno scontro a fuoco in cui erano coinvolti alcuni commilitoni, manifestava subito la ferma volontà d'intervenire in loro soccorso. Giunto sul luogo, si prodigava senza indecisione alcuna con determinazione e lucidità per contrastare in modo efficace gli avversari anche nelle fasi più concitate dello scontro durato circa due ore e mezzo. Al termine del cruento evento si offriva di disimpegnarsi per ultimo unitamente ad un altro commilitone onde garantire una cornice di sicurezza ai mezzi che esfiltravano e, allorquando il suo veicolo rimaneva isolato a causa di un'avaria poco lontano dal luogo dell'agguato, con encomiabile autocontrollo e sprezzo del pericolo forniva adeguata protezione al conduttore del mezzo per permettergli la risoluzione dell'inconveniente.

Mirabile esempio di coraggio, altruismo, senso del dovere e spirito di corpo che ha servito degnamente l'Esercito italiano e con esso l'intera Nazione». — Pec (Kosovo), 5 luglio 2002-11 novembre 2002.

04A8383

Con decreto 18 marzo 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Alessandro Fiori, nato il 24 luglio 1968 a Spoleto (Perugia), con la seguente motivazione:

«Ufficiale osservatore delle Nazioni unite nell'ambito della United nations mission in Etiopia-Eritrea (UNMEE), svolgeva il proprio incarico con grande determinazione, indiscussa competenza ed elevatissima professionalità in un ambiente che presentava elevati rischi a causa della presenza di numerose mine antiuomo ed anticarro disseminate in tutta l'area di responsabilità della missione. In particolare, nel corso di una attività di pattuglia, quando l'esplosione di una mina anticarro coinvolgeva la vettura che lo precedeva, manteneva un atteggiamento fermo, determinato e sprezzante del pericolo ed interveniva con immediatezza, assicurando i primi soccorsi ad un ufficiale croato che, con le proprie forze, usciva dal mezzo semidistrutto ed estraendo, successivamente, dalle lamiere del veicolo un interprete eritreo rimasto seriamente ferito. Attivava, infine, la procedura prevista per l'evacuazione medica del personale coinvolto, favorendone lo sgombero sull'ospedale piu vicino.

Chiaro esempio di straordinaria professionalità, singolare perizia e incondizionata generosità che, con il suo operato, ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il lustro ed il decoro della nazione e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Asmara, 23 giugno 2002.

04A08404

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Adriano Pilotti, nato il 20 marzo 1957 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Capo nucleo C2 della cellula G6 dello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 9 settembre 1999 al 29 febbraio 2000, operava in ogni circostanza con competenza e disponibilità straordinarie. Grazie ad una invidiabile conoscenza informatica, ha gestito il nucleo Siaccon in dotazione alla brigata multinazionale ovest, ottimizzandone l'impiego operativo e contribuendo, così, al migliore assolvimento della funzione di comando e controllo propria dello SM della grande unità multinazionale. Per i propri dipendenti è stato il migliore esempio del felice connubio raggiungibile tra preparazione tecnico-professionale e capacità umane. Si è distinto in ogni circostanza per la rara perizia nel delicato settore e la totale affidabilità testata sul campo. Il rendimento costantemente fornito e la totale disponibilità, la capacità di porsi nei confronti del prossimo, l'equilibrata condotta delle numerose attività realizzate a beneficio della popolazione grazie al collegamenti posti in essere con l'Italia hanno determinato brillanti risultati che hanno incrementato l'ottima immagine della grande unità nel contesto della K-FOR. Magnifica figura di professionista e di soldato, animato da vibrato attaccamento alle istituzioni e da convinta fede nel servizio, il cui contributo ha portato ulteriore e significativo lustro all'Esercito italiano in ambito multinazionale». — PEC (Kosovo), 9 settembre 1999-29 febbraio 2000.

04A08374

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Cesare Chiari, nato il 1º febbraio 1961, a Reggio Emilia, con la seguente motivazione:

«Comandante del 3º/32º reggimento carri, inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo, nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 15 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, ha dimostrato spiccata energia, approfondita e vasta preparazione tecnico professionale, profondo bagaglio culturale e brillante capacità di operare. Alla guida di una unità impegnata in innumerevoli attività, in un contesto operativo complesso e gravato da difficoltà ambientali, dimostrava in ogni circostanza, determinazione, grandissima iniziativa ed impareggiabile senso pratico.

Pienamente cosciente del ruolo a lui affidato, esprimeva costantemente un impegno personale qualificatissimo, risultando di sprone ed esempio ai suoi dipendenti. Numerose le operazioni che, sotto il suo comando, sono state portate a termine con successo ampiamente riconosciuto.

Comandante di rango, ha contribuito ad elevare l'immagine dell'esercito italiano nel delicato contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 15 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08376

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Giuseppe Dibenedetto, nato l'11 febbraio 1942 a Barletta (Bari), con la seguente motivazione:

«Vice capo cellula G5 dello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 29 agosto 1999 al 29 febbraio 2000, animato da un sincero attaccamento ai valori propri delle istituzioni militari, ha palesato, in ogni frangente, padronanza delle tematiche proprie del CIMIC. In tale veste, in un contesto operativo complesso e gravato da difficoltà ambientali, ha evidenziato notevoli capacità nell'affrontare le delicate problematiche proprie di tale branca la cui presenza risulta essenziale nel "peace keeping".

La capacità di porsi nei confronti del prossimo e l'equilibrata condotta delle numerose attività realizzate a beneficio della popolazione hanno determinato i brillanti risultati da lui conseguiti incrementando in tal modo l'ottima immagine della grande unità nel contesto della K-for. Ha svolto il proprio incarico con altissimo spirito di sacrificio, non lesinando consigli ed insegnamenti ai propri uomini al fine di ridurre i tempi di intervento, riuscendo brillantemente a coordinare e pianificare i lavori di aiuto umanitario con l'UNMIK e rendendo ottimale l'efficienza del settore. Ha brillato per iniziativa, pianificazione e controllo, riuscendo a disimpegnare notevoli carichi di lavoro in tempi contenuti, offrendo sempre garanzie di pieno e sicuro affidamento.

La sua affabilità e naturale predisposizione ai rapporti umani, non disgiunte dalla necessaria opportuna fermezza, gli hanno procurato l'incondizionata stima di cui gode tra il personale nazionale e straniero.

I successi conseguiti hanno contribuito sensibilmente a dare lustro all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 29 agosto 1999-29 febbraio 2000.

04A08377

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Claudio Di Furia, nato il 7 febbraio 1954 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Vice capo cellula G1 dello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 2 settembre 1999 al 29 febbraio 2000, assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, grandissima autonomia e spirito d'iniziativa. Impegnato nella complessa organizzazione tesa a stabilire e mantenere i rapporti con gli altri reparti nazionali e internazionali del contingente evidenziava, in ogni circostanza, spiccato buonsenso, grande elasticità intellettuale facendo fronte, con non comune perizia alle molteplici esigenze della grande unità.

La sua eccezionale capacità organizzativa e di coordinamento si rivelava determinante per il buon esito delle attività consentendo alla grande unità di rispondere in maniera perfetta in tutte le circostanze nelle quali, per importanti visite e riunioni, veniva chiamata a rappresentare l'Italia in un contesto internazionale. Bellissima figura di ufficiale determinato, energico e ricco di iniziativa che, grazie alla sua elevatissima professionalità ed ai brillanti risultati conseguiti in ogni occasione, ha riscosso il plauso delle maggiori autorità civili e militari presenti in zona d'operazioni.

Chiaro esempio di elette virtù militari, ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 2 settembre 1999 - 29 febbraio 2000.

04A08378

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Nico Fasiello, nato il 23 maggio 1958 a Bari, con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione logistico inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 29 agosto 1999 al 29 febbraio 2000, evidenziava una azione condotta con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno. Nell'assolvimento del delicato incarico a lui affidato, ha profuso particolare passione ed impegno riuscendo ad ottenere un forte amalgama all'interno del suo battaglione. Dava prova di spiccato senso di iniziativa e decisione, eseguendo con intelligenza tutte le disposizioni impartitegli ed adattandole saggiamente alle situazioni contingenti, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La meticolosità e l'attenzione con cui si è interessato al mantenimento dei "Parchi dei mezzi ruotati e cingolati" gli hanno consentito di ottenere risultati di rilievo sia nel settore dei rifornimenti che nell'efficienza dei mezzi, indispensabile per operazioni di grande valenza operativa. Chiamato a fornire, in situazioni di costante e prolungata tensione operativa, la sua collaborazione con forniture straordinarie di automezzi militari, ha reso un contributo sempre immediato e puntuale.

Il suo operato, di non comune spessore, ha sicuramente contribuito a dare ulteriore lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 29 agosto 1999-29 febbraio 2000.

04A08379

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Nicola Fasulo nato il 1º dicembre 1943 a Caiazzo (Caserta), con la seguente motivazione:

«Capo cellula G4 della branca funzionale di supporto logistico posta nello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest, operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 29 agosto 1999 al 29 febbraio 2000, si è distinto per la costante efficacia delle soluzioni logistiche proposte ed attuate. La sua ferrea volontà e la grande esperienza maturata in precedenti, numerose missioni fuori area gli hanno consentito di coordinare in modo efficace ogni risvolto della delicatissima branca, con un notevole risparmio di risorse umane e materiali. L'innato senso del dovere, la straordinaria dedizione al servizio, la sua ostinata determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, ne hanno fatto un chiaro punto di riferimento per il personale di altri reparti nazionali ed internazionali del contingente. Tale successo professionale trae origine anche da un profondo studio della materia trattata e fermezza nel proseguimento degli obiettivi indicati, che fanno dell'ufficiale un elemento di riferimento per la branca logistica.

Chiaro esempio di innato senso del dovere, straordinaria dedizione alla professione e capacità realizzativa che ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 29 agosto 1999-29 febbraio 2000.

04A08380

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Giuseppe Iurlaro nato il 30 aprile 1951 a Francavilla Fontana (Brindisi), con la seguente motivazione:

«Capo sezione commissariato della cellula G4 dello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", ha riscosso ampi consensi dal personale nazionale e non della grande unità per i risultati di eccellenza conseguiti nello specifico settore. Ha svolto il proprio incarico con altissimo spirito di sacrificio, non lesinando consigli ed insegnamenti al fine di ridurre i tempi di lavorazione, riuscendo brillantemente a coordinare i rifornimenti e, quindi, a rendere ottimale l'efficienza del settore. Ha brillato per iniziativa, pianificazione e controllo, riuscendo a disimpegnare notevoli carichi di lavoro in tempi contenuti, offrendo sempre garanzie di pieno e sicuro affidamento. La sua ferrea volontà e la grande esperienza maturata nelle missioni fuori area gli hanno consentito di coordinare in modo efficace, tutte le attività inerenti al commissariato entro tempi contratti e rispondenti alle normative in vigore, con notevoli benefici per i reparti in termini di risparmio di risorse.

Tale successo professionale trae origine anche da un profondo studio della materia trattata, da determinazione e fermezza nel proseguimento degli obiettivi indicati, che fanno dell'ufficiale un elemento di riferimento per la branca logistica.

Chiaro esempio di innato senso del dovere, straordinaria dedizione alla professione e capacità realizzativa che ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 6 settembre 1999-3 marzo 2000.

04A08381

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Filippo Mastrovito nato il 15 dicembre 1960 a La Spezia, con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione del 183º rgt. par. inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 23 settembre 1999 al 2 febbraio 2000, agiva in complesse e delicate operazioni con elevatissima professionalità, non comune sicurezza e autorevolezza, evidenziando eccezionale capacità organizzativa e sicura condotta. Cosciente della delicatezza della missione, articolava sempre il dispositivo sul terreno con oculatezza, in modo sempre efficace e rispondente alle esigenze operative, assicurando costantemente il perfetto assolvimento dei compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati.

Grazie alla sua azione di comando, incisiva, eccezionalmente rigorosa ed efficace, il suo reparto risultava sempre ottimamente amalgamato e pronto, con garanzia di successo, ad affrontare qualsiasi esigenza operativa.

Professionista di successo e comandante di valore che ha contribuito a dare ulteriore lustro alla Forza armata e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 23 settembre 1999-2 febbraio 2000.

04A08382

Con decreto del 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Alessandro Pasquariello, nato il 28 marzo 1957, a Caserta, con la seguente motivazione:

«Capo cellula S1 del reggimento "Savoia cavalleria" (3º), inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 26 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, nei quattro mesi di permanenza in teatro, ha assolto l'incarico con elevatissimo impegno, tenacia e perseveranza, nonché eccezionale spirito di sacrificio e spiccato senso delle responsabilità. Investito altresì del compito di costituire un cimic center nel settore di competenza del reggimento, ha costantemente affrontato le complesse problematiche del supporto umanitario con altissimo senso del dovere, eccezionale spirito di solidarietà, equidistanza ed elevata capacità di pianificazione. In tale ambito, in un contesto sociale caratterizzato da distruzione e bisogno, ha profuso grandissime energie, conseguendo risultati di primissimo piano e divenendo punto di riferimento assoluto per la popolazione locale, l'amministrazione interinale e le varie organizzazioni operanti nel settore di competenza. Analogamente determinante si è rilevata la sua eccezionale capacità organizzativa e di coordinamento che ha consentito al reggimento ed alla grande unità di rispondere in maniera perfetta in tutte le circostanze nelle quali, per importanti visite e cerimonie, è stata chiamata a rappresentare l'Italia in un contesto internazionale. Magnifica figura di ufficiale che, grazie alla sua elevatissima professionalità ed ai brillanti risultati conseguiti in ogni occasione, ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 26 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08384

Con decreto del 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Nicola Terzano, nato il 17 gennaio 1968, a Gorizia, con la seguente motivazione:

«Capo cellula S2 del reggimento "Savoia cavalleria", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 26 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, nei quattro mesi di permanenza in teatro ha assolto il suo incarico con elevatissimo impegno, tenacia e perseveranza, dimostrando una straordinaria motivazione al lavoro. Investito continuamente delle problematiche di carattere informativo, forniva un enorme e determinante contributo per la riuscita di diverse operazioni di sequestro di materiale altamente pericoloso. In particolare, la sua continua e penetrante attenzione alla specifica attività consentiva di raccogliere elementi informativi che permettevano di individuare un ingente quantitativo di armi e munizioni di provenienza illecita e di procedere alla sua confisca. Ha svolto il delicato compito con professionalità assoluta ed in modo encomiabile, all'insegna della continuità di rendimento e senza mai lesinare tempo ed energie, meritando il plauso incondizionato per la meticolosità e la precisione del suo operato. Magnifica figura di professionista e di ufficiale che, per le sue doti, ha contribuito al successo della missione dando ulteriore lustro alla Forza armata elevando l'immagine dell'italia in un contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 26 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08385

Con decreto del 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al mar. ord. Antonio Carito, nato il 18 febbraio 1964, a Bari, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale paracadutista del 183º rgt. f. par. "nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 25 settembre 1999 al 25 gennaio 2000, al comando del suo plotone, in un contesto operativo gravato da difficoltà ambientali, agiva in complesse e delicate operazioni con elevatissima professionalità, non comune sicurezza e autorevolezza, evidenziando eccezionale capacità organizzativa e sicura condotta. In tale attività di comando è stato costantemente un chiaro esempio di virtù militari e brillanti capacità decisionali. Fulgido esempio di sottufficiale di rango e comandante di plotone di valore che ha contribuito a dare ulteriore lustro alla Forza armata e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 25 settembre 1999-25 gennaio 2000.

04A08386

Con decreto del 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Giambattista Pons, nato il 2 febbraio 1956, a Vicenza, con la seguente motivazione:

«Capo sezione piani della cellula G3 dello stato maggiore del comando della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 6 settembre 1999 al 29 febbraio 2000, ha operato con serenità, totale dedizione e concretezza giungendo a cogliere importanti risultati sul piano prettamente operativo. In tal senso ha posto in atto un'accurata pianificazione delle attività da realizzare sempre in piena aderenza alle disposizioni emanate dai suoi superiori ed in linea con le disposizioni impartite dal comando della K-For. Nello specifico incarico, ha elaborato una serie di ordini di operazione di indubbia complessità applicando il processo decisionale standard nato esprimendo rare capacità professionali e distinguendosi per provato valore ed esperienza. Ufficiale di primissimo piano e di sicuro affidamento, abile organizzatore, dotato di una straordinaria motivazione al lavoro, ha permesso alla propria sezione di lavorare con equilibrio anche in momenti di forte tensione, mantenendo costantemente uno standard di elevato livello contribuendo sensibilmente a dare lustro alla Forza armata e all'Italia nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 6 settembre 1999-29 febbraio 2000.

04A08387

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al magg. Ugo Cillo, nato il 6 dicembre 1966 a Fano (Pesaro), con la seguente motivazione:

«Capo ufficio OAI del reggimento lagunari "serenissima", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 15 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, profondeva ogni energia nell'affrontare e risolvere problematiche relative all'approntamento ed al trasferimento del reggimento in Kosovo, quale responsabile della pianificazione operativa, svolgeva un'azione determinante ed incisiva, elaborando studi ed ordini di operazione efficaci e concreti, frutto di approfondita analisi della situazione e di pertinenti valutazioni.

In fase condotta, assicurava costantemente il coordinamento di tutte le attività operative in maniera ottimale, contribuendo, durante i repentini mutamenti della situazione, a proporre soluzioni tempestive ed efficaci.

Consapevole delle proprie responsabilità, garantiva, con impegno ed encomiabile serenità, il pieno espletamento del compito, anche nei momenti più difficili e di maggior tensione.

Professionista serio, determinato e leale che, con il suo operato ha contribuito al buon esito della missione ed all'elevazione del prestigio della specialità di appartenenza e dell'Esercito italiano». — Pec (Kosovo), 15 ottobre-29 febbraio 2000.

04A08394

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al magg. Antonello Rocco Aquilino, nato l'11 settembre 1962 a Chivasso (Torino), con la seguente motivazione:

«Comandante del repasan "centauro" inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 29 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000, profondeva tutte le proprie energie intellettuali e psico-fisiche affinché venisse posto in essere il villaggio modulare destinato a divenire ospedale campale, mettendo in luce non comuni doti che gli hanno permesso di coordinare in modo sempre efficace ogni risvolto della delicatissima attività con l'impiego mirato di risorse umane e materiali.

Espletava il proprio incarico con esemplare e fervido impegno assicurando una prestazione eccellente per professionalità, determinazione e continuità di rendimento, a fronte delle difficili condizioni ambientali operava con spiccato senso del dovere e della responsabilità.

Fulgido esempio di comandante di eccezionali virtù che ha contribuito ad accrescere il lustro del proprio reparto e con esso quello dell'esercito italiano elevandone l'immagine in un contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 29 dicembre-21 marzo 2000.

04A08395

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Alessandro Luccetti, nato il 16 dicembre 1971 a Livorno, con la seguente motivazione:

«Ufficiale comandante di compagnia carri, inquadrata nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 15 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, ha operato durante tutto il periodo con eccezionale senso di responsabilità, encomiabile impegno, profonda umiltà, altissima professionalità, elevatissima tenacia e fermezza, nonché spiccata energia ed iniziativa. Impiegato autonomamente con la propria compagnia a favore del reggimento paracadutisti, su obiettivi sensibili di primaria importanza ed in condizioni operative particolarmente gravose, profondeva tutte le proprie energie intellettuali e psico-fisiche nell'organizzazione e nella condotta delle attività operative, permettendo al reggimento il raggiungimento di risultati di piena eccellenza. in particolare, contribuiva in prima persona ed in maniera determinante, al controllo del valico di confine di kulina, attuando mirati provvedimenti che impedivano lo sviluppo di attività illegali connesse con il contrabbando di armi.

Chiaro e sicuro punto di riferimento per i propri dipendenti e fulgido esempio per tutti i colleghi, ha contribuito ad esaltare il prestigio e la professionalità della Forza armata in un contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 15 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08396

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Pietro Fiaschetti, nato il 4 dicembre 1965 a Roma, con la seguente motivazione:

«Capo cellula S2 del reggimento lagunari "serenissima" inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 27 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, svolgeva il proprio delicato incarico con raro senso di responsabilità, competenza e spirito di sacrificio, attraverso la ricerca e l'individuazione di soluzioni organizzative volte a conferire, nella peculiare realtà operativa della missione, piena funzionalità e sicurezza alla branca affidata alla sua responsabilità. Personalmente impegnato nella difficile attività informativa con encomiabile senso del dovere e della disciplina ed al prezzo di rilevanti e continui sacrifici personali, in una situazione complessa sul piano operativo, contribuiva in maniera determinante a realizzare le migliori soluzioni operative e di sicurezza per le unità impegnate sul terreno.

Chiarissimo esempio di ufficiale animato da non comune senso del dovere, la cui condotta ha contribuito a portare ulteriore e significativo lustro alla specialità ed all'esercito italiano». — Pec (Kosovo), 27 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08397

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Camillo Capoduro, nato il 12 marzo 1957 ad Asmara (Eritrea), con la seguente motivazione:

«Capo cellula S4 del reparto comando e supporti tattici "ariete", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 12 settembre 1999 al 16 febbraio 2000, ha svolto il proprio incarico con estrema dedizione e non comune spirito di sacrificio. In possesso di eccellenti capacità organizzative, ha coordinato in maniera efficace e precisa le molteplici e sensibili attività logistiche sia preparatorie all'immissione in teatro del reparto, sia necessarie ad affrontare in modo aderente e completo la delicata e complessa specifica attività operativa.

Preciso, scrupoloso e attento alle molteplici esigenze che gli venivano rappresentate, si è sempre prodigato per fornire il massimo contributo senza limitazioni di orari e risparmio di energie. Si è particolarmente distinto nell'organizzazione della delicatissima fase di ripiegamento, pianificata e condotta, con assoluta precisione e puntualità, in prima persona, evidenziando lungimiranza, applicazione costante, conoscenza delle procedure e profonda preparazione tecnico-professionale, straordinariamente aderente alla normativa in vigore è risultato essere l'approntamento della complessa documentazione dei mezzi in rientro ed altrettanto impeccabile l'esecuzione pratica sui difficilissimi itinerari kosovari.

Chiaro esempio di incondizionato attaccamento all'istituzione, di elevatissimo senso del dovere e di responsabilità, di cristallina onestà intellettuale che ha contribuito ad elevare il prestigio della Forza armata, della nazione e dell'istituzione in ambito multinazionale». — Pec (Kosovo), 12 settembre 1999-16 febbraio 2000.

04A08398

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Roberto Minini, nato l'8 settembre 1960 a Buenos Aires (Argentina), con la seguente motivazione:

«Ufficiale pilota e capo cellula S3 del 49ª gruppo squadroni "Capricorno", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 28 settembre 1999 al 29 febbraio 2000, ha operato con notevole profitto e costante diligenza, coadiuvando in modo esaustivo nell'azione di coordinamento e nel processo decisionale, realizzando in modo impeccabile numerosi documenti di altissima valenza operativa. Per la sua affabilità e naturale predisposizione ai rapporti umani, il cap. Minini si è fatto rapidamente apprezzare da tutti i suoi interlocutori, costituendo un riferimento nell'ambito del contingente multinazionale. Ha operato fornendo un costante e altissimo rendimento palesando continuità, lungimiranza e sicurezza, ed affrontando qualsiasi problematica — anche la più complessa — con grande equilibrio, serenità e soprattutto con la competenza che è propria dei migliori professionisti.

Espletava il proprio incarico di pilota con esemplare e fervido impegno, assicurando una prestazione eccellente per professionalità, determinazione e continuità di rendimento. A fronte delle difficili condizioni ambientali, operava con spiccato senso del dovere e della responsabilità anche in situazioni di rischio potenziale, fornendo brillanti risultati.

Fulgido esempio di ufficiale in possesso di eccezionali virtù che hanno contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio del proprio reparto e con esso quello dell'esercito italiano, elevandone l'immagine nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 28 settembre 1999-29 febbraio 2000.

04A08399

Con decreto 21 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Francesco Tanda, nato il 16 settembre 1970 a Bosa (Nuoro), con la seguente motivazione:

«Comandante del 1º squadrone del reggimento C. "Savoia" (3º), inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" dal 20 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, nei quattro mesi di permanenza in teatro, assolveva la sua funzione con rara competenza, eccezionale spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione al servizio. Le sue eccellenti doti di pianificazione e di coordinamento unite alle notevoli doti di comandante hanno contribuito in maniera determinante al successo di molte operazioni cui il reggimento ha preso parte.

In particolare, si distingueva durante i ripetuti interventi effettuati dal proprio squadrone in rinforzo alla brigata multinazionale nord nella "delicata area" di Kosovska Mitrovica. Sicuro punto di riferimento per il personale dello squadrone, nonché del reggimento, ha riscosso unanimi consensi anche da altri contingenti per la sua grande determinazione, il suo innato senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Comandante di rango che ha dato lustro all'immagine della forza armata e dell'Italia in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 20 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08400

Con decreto 21 marzo 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Cosimo Salvatore Bianchi, nato il 25 dicembre 1957 a Diso (Lecce), con la seguente motivazione:

«Comandante del 1º/185º Reggimento artiglieria paracadutista "Folgore" inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" dal 27 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, ha fornito un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore, dimostrandosi comandante di eccezionale spessore professionale.

Pur operando in un settore particolarmente delicato quale l'enclave di Gorazdevac, caratterizzato da continue ed aspre tensioni etniche, riusciva con, intelligenza, equidistanza, equilibrio e competenza a portare a termine con successo tutti gli incarichi operativi affidati alla sua unità, agendo spesso con spiccata iniziativa e mirabile autonomia. Ha impostato la sua azione di comando sull'esempio, sulla generosità e sull'esaltazione dei valori morali e spirituali ed ha guidato il proprio reparto (in attività operative difficoltose, prolungate e condotte in zone d'impiego particolarmente aspre), ponendosi diuturnamente alla testa dei propri uomini.

Ha sempre operato con tenacia e determinazione, evidenziando una spiccata attitudine al comando, resa maggiormente riscontrabile dall'elevata motivazione di tutto il personale dipendente che, emulando il suo esempio, offriva un rendimento di eccezionale livello per consistenza e valenza di risultati.

Magnifica figura di professionista e di comandante, animata da forte attaccamento all'istituzione e profonda fede nel servizio che ha contribuito a dare lustro all'esercito italiano e ad elevarne l'immagine in un contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 27 ottobre 1999-29 febbraio 2000.

04A08403

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Francisco Martin Alonso, nato il 1º maggio 1953 a Madrid (Spagna), con la seguente motivazione:

«Comandante della Task Force spagnola della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", assolveva il suo importante compito con determinazione, equilibrio e spiccata iniziativa, evidenziando eccezionali capacità organizzative. Impegnato in attività di elevatissimo rilievo nel delicato settore di Istok, dimostrava di possedere pregevoli doti umane, morali ed intellettuali ed una vasta e completa preparazione professionale, che gli consentivano di gestire con grande efficacia le peculiari problematiche dell'area, conducendo le più delicate e pericolose operazioni con pieno successo. Degno di particolare menzione il contributo fornito dall'ufficiale nell'organizzazione e nella condotta dell'attività operativa di rinforzo al settore USA, conseguente all'incremento di tensione nella Valle di Presevo (Fry) che permetteva il controllo di un'area ad alto rischio in un momento di reale difficoltà di Kfor.

Chiaro esempio di altissima dedizione al dovere e di straordinaria professionalità, che contribuiva significativamente ad elevare il prestigio della brigata multinazionale ovest a guida italiana e dell'Esercito spagnolo in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 1º marzo 2000-2 luglio 2000.

04A08373

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Olivier Tramond, nato il 1º giugno 1957 ad Aix en Provence (Francia), con la seguente motivazione:

«Comandante del Gruppo tattico francese inquadrato nella divisione multinazionale sud-est della Stabilization Force impegnata nell'operazione "Joint force" in Bosnia Herzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. impegnato in compiti e missioni ad elevata valenza operativa, ha diretto tutte le operazioni a lui assegnate con grande professionalità, esponendosi sempre in prima persona e offrendo ai suoi dipendenti un chiaro esempio da emulare. In particolare nel corso di attività operative multinazionali che prevedevano anche l'impiego di unità italiane ha dato spiccata prova di grandissima professionalità ed eccezionale

spirito internazionale, riuscendo ad impiegare al meglio gli assetti nazionali ricevuti esaltandone il ruolo ed assegnando alle stesse compiti di primaria importanza.

Chiaro esempio di ufficiale carismatico che ha operato, in ogni frangente, con entusiasmo ed elevato spirito di sacrificio, contribuendo all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale e ad elevare il prestigio delle Forze armate e dell'Italia». — Mostar, 9 gennaio 2001-21 aprile 2001.

04A08375

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera del 4º reggimento G. (GUA)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Con la seguente motivazione:

«Reggimento genio sempre in prima linea, ha condotto con successo ed eccezionale efficacia numerosissime attività militari non belliche dirette a salvare vite umane, ad impedire sinistri e ad attenuarne le conseguenze. Tra queste: i concorsi forniti per le emergenze Etna e Stromboli nel 2001 e nel 2002 e per la crisi idrica in Sicilia nel 2002, gli innumerevoli interventi di bonifica del territorio da ordigni inesplosi, la collaborazione assicurata alle forze di polizia nell'attività giudiziaria di ricerca di latitanti, la vigilanza di depositi, le scorte di materiali sensibili, il rastrellamento per la ricerca in personale disperso, la demolizione di opere abusive. In ogni circostanza, gli uomini del 4º reggimento genio hanno operato con sereno coraggio e consolidata perizia, mettendo, talvolta, a repentaglio la propria incolumità nell'adempimento del dovere, onorando, in tal modo, i valori pregnanti della professione militare.

L'opera altamente qualificata fornita dal 4º reggimento, chiara testimonianza di altissime virtù militari e grande spirito di sacrificio, ha contribuito in maniera determinante ad incrementare il lustro ed il decoro dell'Arma del genio, nonché della Forza armata nel contesto sociale nazionale». — Roma, 20 febbraio 2003.

04A08372

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del 187º reggimento peracadutisti «Folgore».

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento

Con la seguente motivazione:

«Reggimento paracadutisti inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina, svolgeva i compiti assegnati con straordinario entusiasmo, totale dedizione e non comune spirito di sacrificio.

Nel corso delle molteplici attività di controllo del territorio, monitoraggio, pattugliamento degli itinerari, scorta a convogli umanitari e controllo ed ispezioni dei siti, in una situazione operativa ed ambientale particolarmente delicata e complessa, operava con costante equilibrio, profondo senso del dovere ed elevatissima professionalità. L'incessante impegno nel sostegno umanitario alle popolazioni, nella prevenzione delle attività criminose della malavita ricorrendo sovente a capillari e rischiose azioni di rastrellamento e nel salvataggio di numerose vite umane, mettevano in luce le straordinarie capacità e le eccezionali doti di coraggio, fermezza e solidarietà degli uomini del 187º reggimento che assolvevano, talvolta a rischio dell'incolumità personale, una funzione determinante per il ripristino della convivenza pacifica nell'area.

Chiaro esempio di unità coesa e fortemente motivata che ha evidenziato nei suoi uomini altissima professionalità, concreta saldezza morale ed elevate virtù militari, contribuendo ad accrescere significativamente il prestigio dell'Italia e della Forza armata nel contesto internazionale». — Sarajevo, 3 luglio 1996-24 marzo 1997.

04A08366

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del 9º reggimento d'assalto peracadutisti «Col Moschin».

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento

Con la seguente motivazione:

«Reggimento inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina, svolgeva i compiti assegnati con straordinario entusiasmo, totale dedizione e non comune spirito di sacrificio.

Nel corso delle molteplici attività di monitoraggio, pattugliamento degli itinerari, scorta a convogli umanitari e controllo ed ispezioni dei siti, in una situazione operativa ed ambientale particolarmente delicata e complessa, operava con costante equilibrio, profondo senso del dovere ed elevatissima professionalità. L'incessante impegno nel sostegno umanitario alle popolazioni, la prevenzione delle attività criminose della malavita ed il salvataggio di numerose vite umane, mettevano in luce le straordinarie capacità e le eccezionali doti di coraggio, fermezza e solidarietà degli uomini del 9º reggimento d'assalto "Col Moschin", che assolvevano una funzione determinante per il ripristino della convivenza pacifica, talvolta a rischio dell'incolumità personale.

Chiaro esempio di unità fortemente motivata e coesa che ha evidenziato nei suoi uomini altissima professionalità, concreta saldezza morale ed elevate virtù militari e che ha significativamente contribuito ad accrescere ed a mobilitare il prestigio dell'Italia e della Forza armata nel contesto internazionale». — Sarajevo, 3 luglio 1996-24 marzo 1997.

04A08367

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del battaglione logistico paracadutisti «Folgore».

Con decreto 17 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

«Con la seguente motivazione:

«Il battaglione logistico paracadutisti "Folgore", inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina, partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione bosniaca prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione, confermando, ancora una volta la generosità e la fortissima motivazione dei suoi effettivi. Supporto insostituibile e dinamico strumento della brigata multinazionale assolveva il compito con abnegazione ed elevate efficienze, superando le notevoli difficoltà ambientali, in un contesto operativo ad altissimo rischio, contribuendo in maniera determinante al mantenimento dell'efficienza dei reparti dislocati sul terreno attraverso il regolare flusso dei rifornimenti ed il tempestivo ripristino delle scorte.

Chiaro esempio di disinteressato spirito di sacrificio, capacità organizzative e professionalità, che ha reso onore all'Esercito italiano». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 luglio 1996-24 marzo 1997.

04A08401

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del battaglione logistico «Garibaldi»

Con decreto 17 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Con la seguente motivazione:

«Battaglione logistico inquadrato nella brigata multinazionale nord operante in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Constant guard", assolveva per quasi sette mesi, in uno scenario degradato, con eccezionale efficacia, straordinaria capacità e ammirevole spirito di sacrificio, tutte le complesse ed articolate incombenze necessarie per assicurare l'indispensabile sostegno al contingente italiano. In ogni circostanza ed in qualunque momento, gli uomini del battaglione dimostravano impareggiabile perizia, altissimo senso del dovere ed incondizionata dedizione, consentendo ai reparti della brigata di esprimere al meglio la loro capacità operativa. Attraverso lo svolgimento di una pressante e complessa attività e grazie alla tenacia ed alla professionalità di tutto il suo personale, il battaglione contribuiva in modo determinante al positivo esito della missione e si guadagnava i riconoscimenti più elevati e l'ammirato plauso da parte dei contingenti di altre nazionalità partecipanti all'operazione.

Chiaro esempio di reparto sorretto da elevatissime motivazioni e costituito da uomini in possesso di saldezza morale, capacità tecnico-professionale e attaccamento all'istituzione, che con il loro impegno hanno elevato fortemente l'immagine dell'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 25 marzo 1997-14 ottobre 1997.

04A08402

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del 3º reggimento alpini

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Con la seguente motivazione:

«Reggimento alpini appena costituito su base volontari in ferma breve, chiamato ad operare in terra di Bosnia si presentava all'impegnativo compito con straordinario entusiasmo e forma impeccabile. Durante i cinque mesi trascorsi in quella martoriata terra operava con serenità, equilibrio e fermezza, riuscendo ad imporre alle opposte fazioni le ragioni della giustizia e del rispetto reciproco. Chiamato a costituire il dispositivo di protezione in occasione della visita del Santo Padre alla città di Sarajevo, sapeva brillantemente confrontarsi con la difficile situazione e con i grandi momenti di tensione determinati dallo storico evento, evidenziando all'attenzione della pubblica opinione mondiale la spiccata professionalità, l'affidabilità e la bravura del soldato italiano e riscuotendo la stima e la considerazione delle autorità militari e civili della città. Generosi con i deboli e bisognosi, determinati ad eliminare le ingiustizie e le sofferenze, gli uomini del 3º reggimento Alpini si imponevano per la loro disponibilità e umanità, mantenendo sempre una rigorosa equidistanza tra le diverse etnie e religioni, puntualmente e significativamente riconosciuta da tutte le fazioni contrapposte. Con il loro costante, incessante ed eccezionale impegno, gli alpini del 3º reggimento contribuivano in misura determinante a ripristinare condizioni di convivenza pacifica in una terra tragicamente martoriata dalla guerra.

Reggimento di alpini solido e straordinariamente motivato, che ha contribuito nella delicata e visibilissima area di Sarajevo-Pale a consolidare il prestigio delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 febbraio 1997-28 giugno 1997 - 18 agosto 1997-14 ottobre 1997.

04A08406

Conferimenti di onorificenza al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 11 marzo 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al magg. gen. Hamad Ali Abdullah Al Attiyah, nato il 1959 in Qatar con la seguente motivazione:

«Capo del personale delle forze armate del Qatar, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per instaurare un rapporto di interazione e collaborazione con l'Arma dei carabinieri. In tale comunione di intenti ha quindi perseguito, con accorta azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che, nel garantire un servizio sempre più incisivo nel contrasto alla criminalità ed aderente alle esigenze dei cittadini, hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». — Territorio nazionale ed estero, 2000-2003.

04A08392

Con decreto 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al magg. gen. Vassil Vassilev nato il 9 aprile 1950 a Sofia, con la seguente motivazione:

«Direttore del Servizio nazionale della polizia bulgara, corpo di polizia ad ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per tradizioni e cultura, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di interazione e collaborazione che storicamente lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha quindi perseguito, con accorta azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che, nel garantire un servizio sempre più incisivo nel contrasto alla criminalità ed aderente alle esigenze dei cittadini, hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». — Territorio nazionale ed estero, 1998-2003.

04A08391

Conferimento di onorificenza al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Al mar. A. s. UPS CC Vincenzo Fumaio nato l'8 gennaio 1960 a Taranto, con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare tre malviventi sorpresi in flagrante rapina ad un ufficio postale, che tentavano la fuga armi in pugno. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava

prontamente con l'arma in dotazione attingendo alla gamba uno dei rapinatori, poi deceduto per altra causa, e ferendone un altro, che si dava alla fuga unitamente al terzo correo. Partecipava, inoltre, alle immediate indagini che si concludevano con il recupero dell'intera refurtiva, di una pistola e di un'autovettura rubata nonché con il successivo arresto dei due fuggitivi.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Carpaneto Piacentino (Piacenza), 24 gennaio 2003.

04A08390

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento

All'app. sc. CC Riccardo Mazzola, nato il 3 giugno 1966 a Siracusa, con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare un malvivente armato di pistola sorpreso in flagrante rapina ad un esercizio commerciale riuscendo, dopo una violenta colluttazione e senza fare uso dell'arma in dotazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto con l'ausilio di un commilitone nel frattempo sopraggiunto.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Roma, 26 aprile 2003.

04A08389

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2004, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al mar. ca. CC Alan Barcelli, nato il 24 novembre 1966, a Codigoro (Ferrara), con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso del dovere, esponendosi a grave rischio ed impegnando ogni risorsa fisica soccorreva due sciatori tedeschi, smarritisi in alta quota a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, riuscendo a bloccarli sull'orlo di un precipizio ed a condurli in salvo dopo una prolungata marcia. Chiaro esempio di elette virtù militari che hanno meritato unanime ed incondizionato plauso, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione». — Alagna Valsesia (Vercelli), 9 febbraio 2003.

04A08388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pietrara - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lettomanoppello.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* comma 2 del codice civile.

Società cooperativa «Pietra - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lettomanoppello (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Sandulli Antonio in data 5 giugno 1984, rep. n. 2224, codice fiscale n. 00411380686 - B.U.S.C. n. 1038/205554.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A08349

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi al «Control Team Prime S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 2 agosto 2004 il seguente organismo: «Control Team Prime S.r.l.», via Montevideo n. 4 - Roma, è abilitato per gli impianti:

impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A08332

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'organismo «E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2004, l'organismo «E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.» - via Settala n. 20 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A08334

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ITC-CNR», in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 agosto 2004 l'organismo «ITC-CNR», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) è stato abilitato ad emettere certificati di conformità, rapporti di ispezione e certificati di prova per le famiglie di prodotti di cui ai mandati CEN M/101, M/102, M/103, M/108, M/113, M/114, M/116, M/121,

M/127, nonché per i mandati EOTA «Sistemi con vetrazione a sigillatura strutturale» «Sistemi di partizione interna» «Sistemi liquidi per impermeabilizzazione di copertura» «Sistemi di membrane flessibili di impermeabilizzazione» «Sistemi compositi di isolamento termico con intonaco» «Sistemi strutturali in legno» «Ancoraggi plastici» «Pannelli leggeri compositi autoportanti» «Sistemi traslucidi autoportanti per coperture» «Sistemi di edifici in legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A08335

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi alla «SIC S.r.l.», in Salerno

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 4 agosto 2004 il seguente organismo: «SIC S.r.l.», via L. Guercio n. 353 - Salerno, è abilitato per gli impianti: impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 25 novembre 2002 ed ha pari scadenza.

04A08336

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso relativo alla conclusione dei lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Con riferimento al provvedimento del 10 aprile 2002, il Garante rende noto che si sono conclusi i lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (art. 117 del decreto-legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali).

L'Autorità ha pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it lo schema preliminare del codice allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare osservazioni ai sensi dell'art. 12 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante valuterà ogni osservazione pervenuta al riguardo, prima di verificare la conformità alle leggi ed ai regolamenti dello schema finale di codice che verrà sottoscritto dagli organismi rappresentativi delle categorie interessate, e di curarne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le osservazioni potranno essere inviate entro il 15 settembre 2004 esclusivamente all'indirizzo codici@garanteprivacy.it e saranno pubblicate sul sito dell'Autorità.

04A08469

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4260 del 28 luglio 2004 alla società Mining italiana S.p.a. avente:

sede legale a Roma, piazza Barberini n. 52;

stabilimento di produzione in via del Fagiano n. 8 - località Montacchiello (Pisa);

codice fiscale n. 05050220580,

sono state concesse le seguenti autorizzazioni:

A) all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Donata» sito in località Montacchiello (Pisa);

B) al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Donata» nelle tipologie: effervescente naturale, in contenitori della capacità previste dalla legislazione vigente ed in particolare 0,25, 0,5, 1,0, 1,5 e 2 litri ed in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalle ditte seguenti e prodotti dai polimeri indicati al successivo punto *C)*:

Pizzorni S.a.s.;

Asaplast S.p.a.;

Plasco S.p.a.;

Krown Crorc Nuova Sirma S.p.a.;

Cobar S.p.a.;

C) all'utilizzo delle preforme fornite dalle ditte sopra citate, ottenute dai polimeri di seguito indicati, per la produzione di contenitori destinati all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Donata»:

Cleartuf (ex Caripak), Cleartuf P76, Cleartuf P82 - M & G Polimeri Italia S.p.a.;

Voridian Aqua PET 18696, ex Eastapak Aqua Polimer 20837, Voridian PET 9921W - Voridian Company AG - Switzerland;

Lighter, Lighter C88, Lighter C93 - INCA International S.p.a. - Dow. (MT);

Melinar Laser Plus (ex Melinar B90) - Du Pont UK;

Ramapet 30, Ramapet 30WW - Indorama Synthetics - Jakarta;

Shinpet 5015W - Shinkong Synthetic Fibers Corporation Taipei;

Starlight, Starlight Grado RB, Starlight Grado E - Aussapol Italia S.p.a. (PN);

Vivypak - Enichem S.p.a.;

Bripet 2000 BST - Brilén S.A. (España);

Relpet G5801 - Reliance I.L. (India);

Huapet 6868 - Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia);

Acelan CP1 - Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd. (Korea);

Sedapet Sp 04, Sedapet WP 75 - Catalana de Polimers S.A., Barcellona (Spagna);

Polyclear 3300 - KoSa GmbH & Co. KG, Gersthofen (Germania);

Alphapet WG - V.P.1. S.A., Atene (Grecia).

L'autorizzazione di cui ai punti *b)* e *c)* avrà durata di trentasei mesi. La società Mining Italiana S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza quadrimestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A08355

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401193/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.